

**LA SEMINFERMITÀ MENTALE:  
UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA  
SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA  
DEL 1820**

**Edoardo Fregoso**

Ph.D. all'Università Statale di Milano in Giurisprudenza, avvocato, Assegnista di Ricerca presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, Professore a contratto di Storia delle Codificazioni e Costituzioni moderne presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro (Italia).

Autor convidado.

***ABSTRACT***

---

Il diritto ha sempre ammesso la non punibilità di coloro che erano infermi di mente nel momento in cui compirono un reato; inoltre ha considerato la possibilità che esistesse una zona grigia tra la completa consapevolezza delle proprie azioni e l'assoluta pazzia. Le codificazioni affrontarono questo problema con soluzioni differenti. Il *Code Pénal* francese del 1810 nel suo articolo 64 fissava, a disciplina della materia, una serie di principi generali, scegliendo di lasciare il riconoscimento di eventuali attenuanti alla giuria, mentre lo *Strafgesetzbuch* austriaco del 1803, e le successive codificazioni penali tedesche, optava per una precisa enumerazione di specifici casi e situazioni che potevano integrare una scriminante del delitto od una eventuale attenuazione della pena. I tentativi di codificazione penale portoghese degli inizi del XIX secolo ed il Codice Penale Imperiale Brasiliano del 1830, il primo codice Sudamericano, si mossero all'interno dei confini tracciati da questi due modelli, seppure entrambi sorretti da una dottrina robusta ed originale. Tuttavia uno dei modelli che serviranno di base alla formulazione dell'articolo 89 del vigente Codice Penale italiano, può essere ritrovato nella codificazione penale parmense del 1820. Proprio per la sua natura ibrida, un codice di robusta derivazione francese, ma con importanti innesti austriaci, riuscirà a modellare una struttura della semi infermità che, per l'epoca, risulterà essere all'avanguardia.

---

1. INTRODUZIONE, 2. DI QUA E DI LÀ DELL'ATLANTICO: L'INFERMITÀ MENTALE, BREVISSIMO EXCURSUS STORICO COMPARATO, 3 IL CODICE PARMENSE DEL 1820, INNOVARE NELLA TRADIZIONE, 4. CONCLUSIONI

---

**1.INTRODUZIONE**

Questo lavoro ha come scopo l'analisi dell'articolo 63 del Codice penale del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla in cui viene disciplinata una prima, ovviamente rudimentale forma, di seminfermità mentale. Dopo una introduzione sul Codice del 1820 si passerà ad

## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

esaminare, in un'ottica storico comparata, le legislazioni e codificazioni, oltre ad alcune opere di dottrina, essenzialmente coeva quella parmense, questo al fine di darle un confine temporale alla ricerca, in materia di infermità e seminfermità ma anche un inquadramento dottrinale per porre in evidenza sia gli innegabili debiti con le tradizioni giuridiche precedenti sia le eventuali novità contenute nella trattazione della materia. L'esistenza di una *koiné* giuridica europea, fondata sul diritto romano e sulla immensa stagione interpretativa del Diritto Comune, permette infatti di identificare i tratti evolutivi comuni alle varie legislazioni locali. Quindi si affronterà la trattazione della materia nel codice ducale e se ne ricostruirà l'utilizzazione pratica valendoci dell'ausilio sia della dottrina contenuta in uno dei pochi "manuali" universitari parmensi sopravvissuti, un manoscritto degli anni venti del XIX secolo, sia della giurisprudenza ducale. Il lasso temporale di questo lavoro sarà incentrato sulla prima metà del XIX secolo, l'epoca che ha visto la formazione della codicistica penale contemporanea e che rappresenta ancora le fondamenta dei nostri sistemi penalistici.

Il Codice Penale del Ducato di Parma è inquadrabile come una derivazione, sotto alcuni aspetti anche un'evoluzione, del *Code Pénal* francese del 1810<sup>1</sup>; c'è inoltre da sottolineare come la legislazione penale transalpina restò in vigore nel ducato emiliano anche dopo la Restaurazione, per quanto non nella sua interezza, vi fu una profonda riforma della materia già nel 1819<sup>2</sup>. Questa era stata suggerita sia dalla potenza dominante austriaca sia anche, dall'esperienza accumulata dai giuristi ducali dopo un decennio di applicazione del *Code*<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Pellegrino Rossi riconoscerà, sia pure in un'ottica prettamente francese, che: "*Le nouveau Code pénal pour les états de Parme et de Plaisance paraît avoir été calqué sur le Code français*". Pellegrino Rossi, *Traité...cit.*, Paris 1839, V. 1, p. 68. Per un moderno approccio critico all'influenza francese nel diritto penale europeo si rimanda a: Aniceto Mansferrer, *Tradition and foreign influences in 19th century Codification of Criminal law: dispelling the Myth of the pervasive French influence in Europe and Latin America*, in (a cura di) Aniceto Masferrer, *The Western Codification of Criminal Law: A Revision of the Myth of its Predominant French Influence*, V. 11 *Studies in the History of Law and Justice*, Cham 2018, pp. 3-52; e in questa raccolta soprattutto ai saggi di Stefano Vinci, *An Autonomous path for the Italian Penal Code of 1889: The first constructing process and the first case law application*, pp. 131-162 e Michele Pifferi, *The Roots of Italian Penal codification: Nation Building and the Claim for a peculiar Identity in criminal Law*, pp. 163-192.

<sup>2</sup> Sulla riforma del 1819 del Diritto Penale Parmense, cfr.: Mario da Passano, *Alle origini della codificazione penale parmense: la riforma del 1819*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXV (1992), pp. 255-317.

<sup>3</sup> La Commissione incaricata dalla Duchessa Maria Luigia d'Asburgo-Austria di procedere alla stesura di un nuovo codice penale che sostituisse quello francese, era composto da giuristi che avevano svolto la propria attività sia nel periodo antecedente l'annessine del Ducato alla Francia, sia soprattutto successivamente ricoprendo cariche, anche piuttosto elevate, nell'amministrazione giudiziaria napoleonica. Questi erano Francesco Ferrari, Gaetano Godi, Giuseppe Caderini e Giuseppe Bertani, ricopriva l'incarico di segretario della Commissione l'avvocato Salati. Per la storia dei lavori della Commissione si veda: Alberto Cadoppi, *Presentazione*, in *Il Codice penale per gli stati di Parma Piacenza e Guastalla (1820)*, V. 2 Casi, Fonti e Studi per il Diritto Penale, Serie II le Fonti, Padova 1991, pp. 21-36; Edoardo Fregoso, *Dal diritto Ducale al Diritto* *Revista Argumentum* – RA, eISSN 2359-6889, Marilia/SP, V. 20, N. 3, pp. 1.183-1.213, Set.-Dez. 2019. 1184

## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

Pellegrino Rossi aveva un'opinione sostanzialmente positiva del Codice parmense del 1820, lo definiva degno di elogi (Rossi, 68) ma ne riconosceva anche i difetti, come un eccessivo ricorso alla pena di morte ed una costruzione dei delitti contro la religione profondamente in contrasto con la tradizione liberale e laica, Tuttavia ammetteva nel concludere la propria disamina che bisognava “...reconnaître, une sorte de modération relative dans les lois de Parme sur ces matières. La loi pénale a donc servi tour à tour tous les systèmes et tous les intérêts”<sup>4</sup>.

Il codice penale del 1820, promulgato il 15 novembre del 1820 ed entrato in vigore il 1° di gennaio del 1821, si presentava quindi, agli occhi dei giuristi contemporanei, come una evoluzione, sotto certi aspetti positiva, della legislazione penale francese del 1810. Probabilmente questa percezione di un codice parmense simile, ma sotto molti aspetti diverso, rispetto al *Code Pénal* potrebbe essere ascritta alla marcata influenza che vi ebbe, durante la sua stesura, il progetto di Codice Penale del Regno d'Italia del 1806. Il Progetto Italico fu scritto da Gian Domenico Romagnosi, incidentalmente nato suddito parmense, ma non entrò mai in vigore<sup>5</sup>, anche se, negli anni successivi, costituirà un “modello italiano” di codice penale piuttosto autonomo e ricco di soluzioni alternative rispetto all'esperienza francese. Una delle caratteristiche peculiari di questo particolare tipo di modello è costituita dalla presenza di una parte generale molto sviluppata e piuttosto ben costruita<sup>6</sup>.

---

Italiano, in (a cura di) Nicola Antonetti e Giorgio Vecchio, *Storia di Parma, Da Maria Luigia al regno d'Italia*, Parma 2016, VI, pp. 170-174.

<sup>4</sup> Pellegrino Rossi, *Traité...cit*, V. 1, p. 68.

<sup>5</sup> Il codice penale napoleonico venne imposto sia al Regno d'Italia sia quello di Napoli in un lasso di tempo che andò dal 1811 al 1812; cfr. Michele Pifferi, *The Roots of Italian Penal codification: Nation Building and the Claim for a peculiar Identity in criminal Law*, in (a cura di) Aniceto Masferrer, *The Western Codification...cit.*, p.162; Mario da Passano, *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'impero*, Torino 2000, pp. 170-189, Id., *La codification du droit pénal dans l'Italie républicaine et napoléonienne*, in (a cura di) Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vel *Révolution et justice pénale en Europe (1780-1830). Modèles français et traditions nationales*, Paris 1999, pp. 85-99. Per quanto riguarda la vicenda della recezione napoleonica nella codificazione penale dell'Italia Meridionale, cfr.: Francesco Mastroberti, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Napoli 2001, pp. 133-146.

<sup>6</sup> Cfr.: Alberto Cadoppi, *Alle radici del “modello italiano di codice”. La “moderazione relativa” del codice penale parmense del 1820*, in (a cura di) Frank Micolo, Giuseppina Baggio, Edoardo Fregoso, *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia. Atti del convegno (Parma, 14-15 dicembre 2007)*, Parma 2011, pp. 89-90.

## 2. DI QUA E DI LÀ DELL'ATLANTICO: L'INFERMITÀ MENTALE, BREVISSIMO EXCURSUS STORICO COMPARATO

Apparentemente la differenza che sussiste tra un vizio totale di mente ed un vizio parziale è di natura non tanto qualitativa quanto quantitativa ed afferisce alla volontà del soggetto e quindi, alla punibilità dello stesso. Come conseguenza di ciò una totale incapacità di comprendere comporta l'applicarsi di una scriminante, escludendo quindi l'imputabilità o la punibilità od entrambe, del soggetto, mentre una parziale incapacità diminuisce, attenuandola, la pena edittale prevista per il reato. La struttura della non imputabilità o non punibilità dei dementi verrà spesso ancorata a considerazioni di ordine giusnaturalista, infatti la struttura delle norme in materia s'impiegherà sulla considerazione che chi non ha ragione e quindi non possiede una propria volontà, non può essere ritenuto legalmente responsabile delle conseguenze delle proprie azioni.

Il problema giuridico della responsabilità dell'infermo di mente è di certo una questione risalente nel mondo del diritto; già in D. 1, 18, 14<sup>7</sup> veniva prevista la non punibilità del furioso, partendo da un caso del matricidio, tuttavia il frammento riteneva necessario che il giudice provvedesse a relegarlo come misura "...*tam ad poenam quam ad tutelam eius et securitatem proximorum pertinebit*"<sup>8</sup>. Brevemente, in materia di imputabilità di un infermo di mente, si può anche ricordare il frammento di Ulpiano, riportato in D. 9.2.5.2, in cui, trattando della responsabilità aquiliana negava la possibilità di agire contro un *furios*, sulla scorta di un parere di Pegaso, sulla base della stringente considerazione: "...*quae enim in eo culpa sit, cum suae mentis non sit?*".

---

<sup>7</sup> *Divus marcus et commodus scapulae tertullo rescripserunt in haec verba: " si tibi liquido compertum est aelium priscum in eo furore esse, ut continua mentis alienatione omni intellectu careat, nec subest ulla suspicio matrem ab eo simulatione dementiae occisam: potes de modo poenae eius dissimulare, cum satis furore ipso puniatur. et tamen diligentius custodiendus erit ac, si putabis, etiam vinculo coercendus, quoniam tam ad poenam quam ad tutelam eius et securitatem proximorum pertinebit. si vero, ut plerumque adsolet, intervallis quibusdam sensu saniore, non forte eo momento scelus admiserit nec morbo eius danda est venia, diligenter explorabis et si quid tale compereris, consules nos, ut aestimemus, an per immanitatem facinoris, si, cum posset videri sentire, commiserit, supplicio adficiendus sit. cum autem ex litteris tuis cognoverimus tali eum loco atque ordine esse, ut a suis vel etiam in propria villa custodiatur: recte facturus nobis videris, si eos, a quibus illo tempore observatus esset, vocaveris et causam tantae negligentiae excusseris et in unumquemque eorum, prout tibi levare vel onerare culpa eius videbitur, constitueris. nam custodes furiosis non ad hoc solum adhibentur, ne quid perniciosius ipsi in se moliantur, sed ne aliis quoque exitio sint: quod si committatur, non immerito culpa eorum adscribendum est, qui negligentiores in officio suo fuerint. "* Come nota Rizzelli l'espressione *mentis alienatio* ricorre qui per la prima volta nella letteratura giuridica: cfr.: Giunio Rizzelli, *Il furor di Elio Prisco: Macer 2 iud. publ. D. 1.18.14*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, Milano 2007, p. 497 n.7; cfr. anche: Enzo Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano 1983, pp. 18-19.

<sup>8</sup> Cfr.: Giunio Rizzelli, *op. cit.*, pp. 495-530; specialmente p. 498 dove si riconosce come, a partire da un periodo di tempo situabile tra la fine della Repubblica e l'inizio del Principato, il delinquente riconosciuto *furios* non sia – in linea di massima – punibile.

## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

Sotto altri cieli legali e dottrinali ed in altre epoche, la stessa *Common Law* era piuttosto chiara in materia di infermità mentale quando statuiva, come regola generale, che “*an idiot cannot be guilty of a crime*”<sup>9</sup>, questa convinzione era cesellata sulla base della tradizione giurisprudenziale riassunta da Blackstone nei suoi *Commentaries*, per cui: “*An idiot, or natural fool, is one that hath had no understanding from his nativity; and therefore is by law presumed never likely to attain any*”<sup>10</sup>, dove l’*idiot* era privo della capacità di comprendere fin tale dalla nascita e senza speranze di riguadagnare la propria sanità mentale. Accanto all’*idiot*, il grande giurista inglese, utilizzando i lavori di Edward Coke, poneva la vasta categoria dei *non compos mentis*, in cui ricomprendeva: *lunatics* (che era il *non compos mentis* per eccellenza)<sup>11</sup>, *persons under frenzies*<sup>12</sup>, coloro che avevano perso il bene dell’intelletto per una malattia, chi era divenuto sordo, stupido (*dumb*) o cieco e tutti coloro che fossero stati giudicati dall’*court of chancery* incapaci di condurre i propri affari<sup>13</sup>. Blackstone, nel prosieguo del suo lavoro, affermava che l’indagine sulla imputabilità di un soggetto era costruita sui rigidi binari di una sequenza logica fondata su una catena di sillogismi che partiva dalla necessità di interrogarsi sulla mancanza, o meno, di comprensione (*understanding*) del soggetto ed ove questa fosse stata evidente, se ne derivava che non poteva esserci discernimento e quindi, alla base dell’azione criminosa, non vi era stata una libera scelta dell’agente. Senza una libera scelta non vi era volontà di agire e quindi, come risultato non vi poteva essere una responsabilità penale<sup>14</sup>.

In Francia gli *arrêtistes*, nei primi decenni di applicazione del *Code*, disegnavano la struttura degli elementi essenziali del reato secondo il modello bipartito, identificando e distinguendo il fatto – elemento materiale dall’intenzione, che definivano nei termini di *moralité* (elemento soggettivo)<sup>15</sup>. Nel codice francese del 1810, l’articolo 64<sup>16</sup> aveva stabilito

---

<sup>9</sup> Henry John Stephen, *Summary of the Criminal Law*, Philadelphia 1840, p. 2.

<sup>10</sup> William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England: In Four Books; with an Analysis of the Work. In Two Volumes. From the 18th London Ed. With a Life of the Author, and Notes*, New York 1836, I, p. 226.

<sup>11</sup> “*A lunatic, or non compos mentis, is one who hath had understanding, but by disease, grief, or other accident, hath lost the use of his reason*”, cfr.: William Blackstone, op. cit., I, p. 226. Blackstone distingueva quindi chi è nato senza capacità di intendere e di volere da colui che lo è diventato, in seguito a ben precise circostanze. Blackstone dedicava una precisa parte della sua opera, il II capitolo del suo IV libro, alle persone “*capable of committing crimes*”.

<sup>12</sup> Questa categoria è piuttosto complessa da identificare in quanto ricomprende anche coloro che commettevano delitti sotto l’influenza dell’alcol; in questo caso non si aveva né una scriminante né una circostanza attenuante ma piuttosto un’aggravante. Cfr.: William Blackstone, op. cit., II, p. 18.

<sup>13</sup> William Blackstone, op. cit., I, p. 227.

<sup>14</sup> Cfr.: William Blackstone, op. cit., II, p. 14.

<sup>15</sup> “*Tout délit se compose de deux éléments: d’un fait qui en constitue la matérialité, et de l’intention qui a conduit à ce fait et en détermine la moralité*”. Philippe Antoine Merlin, *Repertoire Universel Et Raisonné De Jurisprudence*, Bruxelles 1826, XV, pp. 388-389, ad vocem: “*Intention*”.

piuttosto nettamente che “*il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action*”; era quindi la demenza al momento della commissione del delitto che escludeva l'imputabilità, anzi, nelle esatte parole del codice, cancellava la qualifica del fatto compiuto come criminale o delittuosa in quanto andava ad incidere sull'intenzione. La particolare situazione psichica identificata dal generico termine di *démence* era definita dal Merlin, nel 1812 come: ” ...*l'état d'une personne dont la raison est affaiblie au point d'ignorer si ce qu'elle fait est bien ou mal*“<sup>17</sup>. E' comunque necessario sottolineare che il grande giurista d'Oltralpe, riportandosi alla tradizione pre codificazione, in realtà, identificava tre precisi aspetti di disordine psichico che avrebbero potuto portare all'applicazione della scriminante: la *démence*, la *folie* e l'*imbécilité*, per quanto solo la prima fosse richiamata nel testo del codice penale. Nella formulazione del precetto del codice la *démence*, di cui all'articolo 64, costituiva un'*excuse* legale che escludeva la *culpabilité* in quanto la volontà del soggetto stesso era esclusa<sup>18</sup>; per cui l'imputato non poteva essere punito per i “[...] *délit commis dans l'intervalle où le prévenu ne jouissait pas de son bon sens*”<sup>19</sup>. I giudici, quindi, non potevano ordinare l'internamento in una casa di forza di un individuo assolto in virtù della scriminante disciplinata dall'articolo 64, si dovevano limitare a invitare il *maire* del suo domicilio a valutare la possibilità di prendere misure di polizia. La *démence*, insieme alla forza maggiore ed alla legittima difesa, costituivano la categoria legale delle circostanze che, con un'espressione chiara e concisa, secondo la dottrina, *détruisent la culpabilité*<sup>20</sup>. Nonostante il disposto possa apparire piuttosto chiaro, il fatto che l'articolo 64 designasse una scriminante, piuttosto che un'attenuante, aveva dovuto essere espressamente specificato in un *arrêt* della *Court de Cassation* emanato pochi anni dopo l'entrata in vigore del Codice. In un *obiter*

---

<sup>16</sup> Laurence Guignard, *La genèse de l'article 64 du code pénal*, in *Criminocorpus* [Rivista On Line], *Folie et justice de l'Antiquité à l'époque contemporaine*, consultato 25/IX/2019, <http://journals.openedition.org/criminocorpus/3215>. Dove si sottolinea l'importanza del caso di Suzanne Firmin per la stesura delle disposizioni in materia di demenza.

<sup>17</sup> Philippe Antoine Merlin, *Repertoire universel et raisonné de jurisprudence*, Paris 1812 III, Consig - Dom, p. 509.

<sup>18</sup> Pierre Armand Dalloz, *Dictionnaire général et raisonné de droit civil: répertoire de législation, de jurisprudence et de doctrine en matières civile, commerciale, criminelle, administrative, d'enregistrement, de timbre, de notariat*, Bruxelles 1850, III, p. 141, *ad vocem*: “Excuse”. Come nota Guignard: “*C'est seulement dans cette seconde période qui donne lieu à la publication du code pénal de 1810, que les substantifs « culpabilité » ou « responsabilité » trouvent leur structuration définitive, permettant de définir une double nature du crime, matérielle d'une part (les faits) et subjective de l'autre (l'intention, on évoque également la moralité des faits)*”. Laurence Guignard, *La genèse de l'article 64 du code pénal*, in *Criminocorpus* [Rivista On Line], *Folie et justice de l'Antiquité à l'époque contemporaine*, op. cit.

<sup>19</sup> Philippe Antoine Merlin, *Recueil alphabétique de questions de droit*, Bruxelles 1834 ed. aug., I, p. 273, *ad vocem* “Démence”, §2.

<sup>20</sup> Cfr.: Pierre Armand Dalloz op. cit., III, p. 141, *ad vocem*: “Excuse”.

## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

*dictum* di questa decisione, resa il 22 aprile 1813, che riguardava l'applicazione degli articoli 635 e seguenti del *Code d'Instruction Criminelle* in materia di prescrizione del reato, venne stabilito definitivamente che il dementenon poteva mai essere perseguito né autore, né complice di reato<sup>21</sup>.

Nell'ordinamento francese esistevano anche circostanze attenuanti del reato, che venivano devolute alla cognizione della giuria oppure alla valutazione del singolo magistrato, tuttavia il loro numero era strettamente limitato dal dettato dell'articolo 65, dove, fissando un principio di stretta legalità in materia di attenuanti e scriminanti, si ammettevano solo quelle espressamente previste dal codice. Problemi sorsero quindi riguardo all'applicabilità dell'attenuante, non codificata, della *faiblesse d'esprit*<sup>22</sup>. Durante il dibattito che portò alla compilazione delle singole leggi che avrebbero formato il *Code Civil*, Tarrille aveva affermato che "*L'imbécillité est une faiblesse d'esprit causée par l'absence ou l'oblitération des idées*"<sup>23</sup>; tuttavia, in materia penale, il dettato dell'articolo 65, rendeva difficoltosa l'applicazione pratica di questa particolare attenuante. Bavoux nel suo lavoro sul Codice penale affidava l'applicazione di questa ed altre attenuanti, non strettamente codificate, alla decisione della giuria<sup>24</sup>.

Passando ora all'altro modello penalistico continentale europeo, praticamente in apertura, al §2, lo *Strafgesetzbuch*<sup>25</sup> austriaco del 1803 prevedeva che non erano imputabili coloro che avessero compiuto un delitto qualora nel momento in cui avessero compiuto le loro azioni od omissioni - erano espressamente specificate le omissioni a differenza del codice

---

<sup>21</sup> "*La démente n'empêche pas que la prescription ne courre en faveur de celui qui, ayant été déclaré atteint de cette maladie j n'a point été poursuivi soit comme auteur soit comme complice d'un crime ou d'un délit*". Jean Bapiste Sirey, *Code d'instruction criminelle annoté: des dispositions et décisions de la législation et de la jurisprudence*, Paris 1817, p. 493.

<sup>22</sup> Pierre Armand Dalloz, op. cit., III, p. 146, *ad vocem*: "*Excuse*", dove la si ritiene, in linea di massima operante, ma non se ne spiega esattamente il perché.

<sup>23</sup> *Recueil des lois composant le code civil, décrétées en l'an XI, et promulguées par le premier consul, avec les discours, rapports et opinions prononcés dans le cours de la discussion, tant au tribunal qu'au corps législatif*, Paris 1802, II, pt. 3<sup>a</sup>, p. 243.

<sup>24</sup> Antoine Bavoux, *Leçons préliminaires sur le code pénal: ou Examen de la législation criminelle*, Paris 1821, pp. 580-593.

<sup>25</sup> La legislazione penale austriaca fu introdotta nel Lombardo Veneto successivamente al 1814, la traduzione in italiano dello *Strafgesetz* ne divenne quindi la versione ufficiale per i domini della Penisola. Tuttavia ve ne furono tre diverse edizioni, tutte ufficiali, che però presentavano lievi sfumature nella resa dei paragrafi austriaci; una venne pubblicata nel 1815 a Venezia e due a Milano in due distinte edizioni nel 1815. Cfr.: Stefano Arcellazzi, *Osservazioni teoretiche al codice penale universale austriaco parte prima dei delitti e delle pene coll'applicazione delle leggi Romane...*, Casalmaggiore 1822, p. 19, che dichiara di utilizzare nel suo lavoro la seconda edizione milanese del 1815. Per il problema del valore ermeneutico delle traduzioni della legislazione e dei codici nell'Impero Austriaco, sia pure con riferimento all'ABGB si veda Wilhelm Brauneder, *Scopi, concezione e successo della codificazione nella monarchia asburgica*, in (a cura di) Frank Micolo, Giuseppina Baggio, Edoardo Fregoso, op.cit., pp. 227-236.

## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

francese - questi fossero stati totalmente privi dell'uso della ragione<sup>26</sup> oppure avessero commesso il fattonegli intervalli di follia tra uno sprazzo di lucidità mentale ed un altro<sup>27</sup>. Non erano del pari imputabili coloro che avessero compiuto delitti in stato ubriachezza, che, però, non fosse stata preordinata al fine di commettere il reato, oppure si trovassero in quello che veniva definito uno: “stato d'altro turbamento di sensi, in cui l'autore del fatto non sia consapevole della propria azione”. Erano esenti da pena anche gli infraquattordicenni<sup>28</sup>. La scriminante austriaca si fondava, ovviamente, sulla definizione di delitto data dal § 1 che identificava gli elementi essenziali dello stesso in: *pravità dell'intenzione* e deliberata volontà di metterla in pratica. La struttura del disposto austriaco si ricollegava al diritto romano dove, una serie di frammenti del Digesto ricostruivano gli elementi essenziali del delitto nei termini di *maleficis voluntas* e *propositum delinquentis*<sup>29</sup>, astruendo la valutazione del fatto criminoso dal mero esito dell'azione. Questo principio la cui applicazione comportava come conseguenza l'irresponsabilità degli infermi di mente, era stato recepito nel § 21 dell'ABGB, dove si stabiliva che i *furiosi*, i *mentecatti* e gli *imbecilli* dovevano essere posti sotto tutela in

---

<sup>26</sup>Scrivendo negli anni '50 del XIX secolo Wilhelm Theodor Fruehwald specificava che: “Sono totalmente privi dell' uso della ragione, ossia privi in un modo completo e permanente delle superiori facoltà psicologiche, (intelletto, giudizio e libera volontà) a) quelli, che, essendo nati sordo-muti od essendoli diventati nella fanciullezza, rimasero senza educazione, perchè manca alle loro facoltà spirituali il necessario sviluppo; b) gli uomini in stato selvaggio, i quali parimenti rimasero senza sviluppo della ragione ed abbandonati totalmente all'istinto dei bruti; p. e un uomo, il quale nei primi anni andò smarrito e solitario crebbe in una foresta, c) l'avanzata vecchiaia (età da fanciulli) quando l'infaciamento delle forze ci tolse l'ordinario uso delle superiori facoltà psichiche; d) gli ammalati di mente e di animo, sotto qualunque denominazione, come gl'imbecilli, i pazzi, i furiosi, ecc., e senza riguardo alla circostanza, che sieno o meno risanabili”. Wilhelm Theodor Fruehwald, *Manuale del Codice Penale Austriaco*, Venezia 1857, pt. I, p. 28, n° I. Si veda anche il diritto penale ungherese dei primi anni del XIX secolo come interessante spunto comparativo, nell'ambito delle scriminanti applicabili a coloro che difettano dell'uso della ragione: “Eos qui ob defectum usus rationis, uti infantes, mente moti, furiosi, delicti committendi incapaces sunt, etiamsi factum lege criminali prohibitum posuerunt, puniri non posse”. Pal Szlemenics, *Elementa juris Hungarici iudicarii criminalis*, Posenii 1833<sup>3</sup>, p. 69.

<sup>27</sup> “La ricorrente alienazione di mente distingue dalla totale privazione dell'uso della ragione in ciò, che non è permanente, ma cessa e s'interrompe ad intervalli; per cui toglie l'imputabilità solamente durante la sua ricorrenza. Tale stato di mente si ha nella vesania particolare, nella occulta, nella monomania ecc”. Wilhelm Theodor Fruehwald, op.cit., pt. I, p. 28, n° II.

<sup>28</sup> Il Codice penale francese aveva disciplinato diversamente la materia, l'articolo 66 stabiliva che se si fosse provato che un minore di sedici anni avesse agito *sans discernement*, allora sarebbe stato esente da pena, ma qualora fosse stato deciso il contrario sarebbe stato punito, sia pure con pene più lievi rispetto a quelle previste per gli adulti, secondo il disposto dell'articolo successivo. Il Codice penale austriaco prevedeva una presunzione di non imputabilità *iuris et de iure* per il minore di quattordici anni, mentre invece il *Code* disegnava nei confronti del minore dei sedici anni una presunzione *iuris tantum*.

<sup>29</sup> D. 48, 8, 14: “Divus hadrianus in haec verba rescripsit: " in maleficiis voluntas spectatur, non exitus"; D. 47, 2, 54pr.: “Qui iniuriae causa ianuam effregit, quamvis inde per alios res amotae sint, non tenetur furti: nam maleficia voluntas et propositum delinquentis distinguit”. Cfr.: Nicola Armellini, *Corso di procedura penale di Nicola Armellini*, Napoli 1842<sup>2</sup>, t. IV, p. 6-8, Alberto de Simoni, *Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentati*, Milano 1830<sup>4</sup>, t. I, p. 71-74, Philippe Antoine Merlin, *Repertoire Universel Et Raisonné De Jurisprudence*, Bruxelles 1826, XI, p. 206, ad vocem: “Excuse”.



## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

quanto o erano privi totalmente dell'uso della ragione oppure non erano in grado di riconoscere le conseguenze delle proprie azioni.

Alcuni autori coevi commentando il codice penale austriaco, ritenevano che l'infermo di mente - per usare una espressione moderna- avesse solo "l'estrinseca configurazione umana" ma mancasse della "intrinseca proprietà che lo distingue"; cioè l'uso della ragione. Come conseguenza l'infelice era equiparato agli animali<sup>30</sup> - *in quibus non est intellectus* si specificava -, le cui azioni erano ritenute o meccaniche oppure istintive, in entrambi i casi prive di una qualsivoglia volontà e perciò esenti da conseguenze penali.

Sia l'articolo 64 napoleonico sia il § 2 austriaco disciplinavano quella che era la scriminante dell'infermità mentale, tuttavia il codice austriaco, al § 39 prevedeva, altresì, una serie di "*circostanze mitiganti*", che agivano non tanto sull'imputabilità del soggetto, che in effetti era mantenuta, quanto piuttosto sulla pena edittale prevedendola, secondo regole prefissate, ma senza però eliminarla. Tra queste circostanze erano annoverate la debolezza di mente dell'autore e la sua mancata o trascurata educazione. Il dettato del Codice austriaco postulava, quindi, che da un maggior grado di debolezza mentale di un soggetto derivasse una sua minore volontà di delinquere e quindi fosse conseguente una diminuzione della pena<sup>31</sup>.

La scelta compiuta dai legislatori austriaci nella redazione del proprio codice si distaccava ulteriormente rispetto a quella francese, in quanto anziché identificare dei principi generali, in materia di infermità mentale, che fossero astrattamente applicabili nei giudizi, forniva invece un preciso elenco di casi che potevano comportare o l'esclusione della responsabilità oppure l'attenuazione della pena<sup>32</sup>. Questa differenza tra i due codici era fondamentale e vedeva quello napoleonico basarsi sulla formulazione di principi generali che portavano all'esclusione della responsabilità contrapposto, in questo, alla soluzione portata avanti dallo *Strafgesetzbuch* del 1803, dove invece si enumeravano precisi motivi la cui

---

<sup>30</sup> In questa affermazione si riecheggiava il frammento contenuto in D. 9.2.5.2, dove si equiparava il danno cagionato da un *furiosus* a quello causato da un animale.

<sup>31</sup> Cfr.: Stefano Arcellazzi, op.cit., Casalmaggiore 1822, p. 163.

<sup>32</sup> Lo faceva notare Jenull il quale dopo avere affermato e riconosciuto che la legge avrebbe dovuto fissare solo dei principi, tuttavia sottolineava come, nel caso particolare dell'imputabilità, si poteva fare un'eccezione, in quanto "... poichè qui si possono senza prolissità esaurire i casi enumerandoli; e la condizione imprescindibile d'una chiarezza a livello della più comune intelligenza può essere osservata. Essendo tanto importante d'imparare il vero significato de mezzi giustificativi, poichè dipende dall'esatta nozione di essi la soluzione del problema essenziale, se debba essere imputata o no come delitto a taluno un'azione criminosa pel fatto, non sarà superflua di rischiarare più accuratamente le varie specie del mentovati mezzi giustificativi". Sebastian(o) Jenull, *Commentario Sul Codice E Sulla Processura Criminale Della Monarchia Austriaca Ossia Il Diritto Criminale Austriaco ... Prima Versione Italiana Dal Tedesco*, Milano 1816, I, p. 143.

LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE  
COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E  
GUASTALLA DEL 1820

occorrenza poteva causare l'esclusione della responsabilità penale. La scelta tra queste due soluzioni in materia di imputabilità influenzerà profondamente la stesura di tutti i codici successivi che si divideranno –*grosso modo* - tra un modello francese ed uno tedesco/austriaco<sup>33</sup>.

Pascoal José de Melo Freire dos Reis affrontava, nelle sue *Instituições Direito Criminal Português*<sup>34</sup>, *Strafgesetzbuch* la questione della punibilità degli infermi di mente, nel paragrafo dedicato ai corollari derivanti dalla natura e dalla definizione di delitto da lui sostenuta. Secondo l'Autore non poteva costituire delitto un fatto illecito commesso “...*em insânia, furor ou total embriaguez, ou o cometido por erro ou ignorância de facto ou de direito involuntário e invencível*”<sup>35</sup> e tra le varie fonti a sostegno di questa sua interpretazione, fondata essenzialmente sulla mancanza od incapacità di volere del soggetto, indicava oltre alla Legge Aquilia e ad Heineccio<sup>36</sup>, anche l'opera di Filangieri<sup>37</sup>. Notava tuttavia, sulla scorta del Blackstone, che in Inghilterra la pena per il delitto commesso in stato di ebbrezza costituiva un'aggravante.

Nel suo progetto di codice, pubblicato postumo a Lisbona, De Melo Freire dos Reis nel disciplinare l'imputabilità dei *furiosos*, al § 4, aggiungeva un interessante tassello ai motivi che erano a fondamento della scriminante dell'infermità mentale; infatti basava la loro non punibilità (*não serão castigados*) sulla considerazione che un eventuale castigo, comminato a persone in quello stato, sarebbe stato non solo inutile ma, anche, avrebbe mancato alla duplice funzione di esempio ed emenda del reo, in quanto avrebbe causato solo orrore senza potere, in

---

<sup>33</sup> Nella *Théorie du Code Pénal*, Chauveau ed Hélie sottolineavano come: “*Le législateur a le choix entre l'un et l'autre des deux systèmes suivants: il peut ou se contenter de poser des principes généraux, ou bien énumérer tous les motifs particuliers qui empêchent l'imputation de l'acte criminel. Le premier système a été suivi dans le code français, articles 64 et 66. Les législateurs d'Allemagne, au contraire, ont embrassé le second système*”, Adolphe Chauveau et Faustin Hélie *Théorie du Code pénal*, Bruxelles 1845, I, p. 241, add 1.

<sup>34</sup> Per una storia della penalistica lusitana, in lingua italiana, cfr.: António Manuel Hespanha, *A evolução da doutrina e do ensino do direito penal em Portugal, c. 1800-c. 1910*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* XXXVI, n° 1, Milano 2002, pp. 429-489 ed alla bibliografia, pp. 490-502, in essa riportata. Si veda anche Arno Dal Ri Jr., *La storiografia giuridica brasiliana letta attraverso l'esperienza storiografica penale: Note per la consolidazione di una disciplina*, in (a cura di) Bernardo Sordi, *Storia e Diritto. Esperienze a confronto*, Milano 2013, pp. 142-180.

<sup>35</sup> Pascoal José de Melo Freire dos Reis, *Instituições Direito Criminal Português*, Coimbra 1815, p. 58

<sup>36</sup> Cfr.: Johann Gottlieb Heinecke, *Elementa juris naturae et gentium, commoda auditoribus methodo adornata*, Geneva 1744, p. 43.

<sup>37</sup> Cfr.: “Coloro dunque, che [...] per un disordine nel loro meccanismo non hanno ancora, o hanno perduto l'uso della ragione, costoro, io dico, sono quelli che debbono considerarsi dalle leggi come incapaci di volere e per conseguenza delinquere”. Gaetano Filangieri, *La Scienza della Legislazione*, Venezia 1784, t. IV, p. 171.

alcun modo, correggere il colpevole<sup>38</sup>. Nel successivo paragrafo 5, dove seguendo la tradizione comune agli ordinamenti giuridici europei coevi, si regolava la responsabilità dei delitti commessi da coloro che avevano crisi di follia intervallate da periodi più o meno lunghi di normalità, rinveniamo il termine *lunaticos* che, anche qui, parrebbe potersi far risalire all'attenta lettura dell'opera del Blackstone da parte del giurista lusitano<sup>39</sup>. Nel § 26 dove si trattavano le attenuanti, Pascoal José de Melo Freire dos Reis ammetteva come la presenza di “[...] *a melancholia mais ou menos adiantada*”<sup>40</sup> rendesse meno grave il delitto e di conseguenza, la pena in quanto la melanconia era definita, con una terminologia interessante, “*una locura parcial ou total*”<sup>41</sup>.

Il fallimentare *Código penal da nação portugueza* del 1837<sup>42</sup>, nel trattare la materia delle scriminanti e delle attenuanti esordiva stabilendo il principio di stretta legalità delle stesse (articolo 83) per poi proseguire, dopo quest'esordio, che non poteva essere punito chi al momento del fatto, fosse privo “*do uso das suas faculdades moraes*”, a meno che non fosse responsabile di questa mancanza. Conseguentemente erano esenti da pena *loucos, mentecaptos e dementes*<sup>43</sup>, elenco questo che sembra riecheggiare quello di Merlin, visto prima, quando commentando lo scarno disposto dell'articolo 64, distingueva tra di loro *deménce, folie* ed *imbécilité*. L'articolo 87 disciplinava le attenuanti derivanti dall'aver compiuto il fatto in stato di ubriachezza, non preordinata, oppure sotto l'impeto di una “*paixam violenta*” sempre che l'agente non vi avesse dato volontariamente causa. Gli

---

<sup>38</sup> L'idea di un diritto penale come uno strumento orientato alla disciplina razionale della società, estraneo a considerazioni morali o religiose, è riscontrabile nel pensiero penalista portoghese rappresentato in quest'opera, come sottolinea Hespanha. Cfr.: António Manuel Hespanha, *A evolução da doutrina...*cit., p. 432.

<sup>39</sup> Anche in questo testo, nell'introduzione indica esplicitamente, tra le proprie fonti, Blackstone, cfr.: Pascoal José de Melo Freire dos Reis, *Ensaio do Codigo Criminal, a que mandou proceder a Rainha ... D. Maria I. composto por P. J. de Mello Freire que a sua Magestad...*, Lisboa 1823, p. 18.

<sup>40</sup> Pascoal José de Melo Freire dos Reis, *Ensaio do Codigo Criminal...*cit., p. 31.

<sup>41</sup> Ivi, p. 230.

<sup>42</sup> Definito di “*meteórica vigencia*” António Manuel Hespanha, *Razoes de decidir na doutrina portuguesa e brasileira do século XIX*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXIX, Milano 2010, p. 135. Hespanha esplicitamente parla di “*fracasso do Código de 1837*”, António Manuel Hespanha, *A evolução da doutrina* cit., p. 465.

<sup>43</sup> I termini *mente captus, fatuus, demens, furiosus*, venivano comunemente ricondotti all'esperienza giuridica romana: Cfr.: François Sacase, *De la folie considérée dans ses rapports avec la capacité civile*, Paris 1851, p. 13, dove, alla nota 1, distingueva tra *furiosus* e *demens*, considerati sinonimi per pazzi, mentre *mente captus* poteva significare sia pazzo sia debole di spirito come del pari il termine *fatuus*. Nel testo di Benedict-Auguste Morel è ripresa questa considerazione, che effettivamente godrà di una certa notorietà nella dottrina francese del XIX secolo. Benedict-Auguste Morel *Traité de la médecine légale des aliénés dans ses rapports avec la capacité civile et la responsabilité juridique des individus atteints de diverses affections*, Paris 1866, p. 66. Contra questa ricostruzione Henri Legrand du Saulle, *La folie devant les tribunaux*, Paris 1864, p. 17: “*Si l'on se met à parcourir avec soin les textes de la jurisprudence romaine, on ne tarde pas à reconnaître qu'il règne une déplorable confusion dans les termes de la nomenclature médicale, relativement à la pathologie de l'esprit. Les expressions mente captus, fatuus, demens, furiosus, sont tour à tour et indifféremment employées comme synonymes d'aliéné*”.

## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

elementi delle idee alla base della disciplina della responsabilità penale nel codice del 1837, sono riconducibili a quelli comuni alla penalistica europea coeva basata essenzialmente sulla volontà e sul suo libero esercizio. Pubblicando a Parigi, nel 1832, José Ferreira Borges aveva rimarcato il principio del Digesto per cui “*in maléficiis voluntas spectatur, non exitus*” ed aveva affermato: “*Todo o delicto é composto de dous elementos: d'um facto que constitue a sua materialidade; e da intenção que levou a esse facto, e lhe determina a moralidade*”<sup>44</sup>, distinguendo poi come volontà ed azione necessitassero di una valutazione separata in ordine all’irrogazione di una pena.

Per più di duecento anni, dal 1603 al 1830, il sistema penale brasiliano si era fondato sulle *Ordenações Filipinas*; con l’indipendenza dal Portogallo la Costituzione del 25 marzo 1824 aveva garantito l’emanazione di un codice penale al fine di assicurare “*...inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade*” (art. 179, XVIII) Nel 1830, durante il regno di Pedro I, venne quindi promulgato il *Código Criminal do Imperio do Brasil*<sup>45</sup>, che viene considerato come il primo codice penale autonomo di tutta l’America Latina. Le fonti del codice erano da ricercarsi, secondo la ricostruzione proposta da Aníbal Bruno, in varie esperienze codificatorie coeve. Dal punto di vista giusfilosofico il codice imperiale poteva essere considerato debitore delle idee di Bentham, Beccaria e di Mello Freire, mentre, dal punto di vista storico comparativo, le sue fonti erano da rintracciarsi sia nel Codice Penale francese del 1810, sia nello *Strafgesetzbuch für das Königsreich Bayern* del 1813 e quindi, di conseguenza, il *Código Criminal* era anche in parte portatore delle idee di Paul Johann Anselm von Feuerbach. Altri due codici avevano ispirato il codice imperiale il Libro delle leggi Penali del Codice per lo Regno delle Due Sicilie e i tentativi di codificazione portati avanti da Edward Livingstone in Louisiana<sup>46</sup>. Per quanto fosse, sotto molti aspetti un prodotto

---

<sup>44</sup> José Ferreira Borges, *Instituições de Medicina Forense*, Paris 1832, pp. 484-485.

<sup>45</sup> Bernardo Pereira de Vasconcellos e José Clemente Pereira avevano presentato separatamente, nel 1827, due progetti di Codice penale, considerati entrambe molto validi. Venne preferito quello di Bernardo Pereira de Vasconcellos in quanto: “[...] *mais amplo ao desenvolvimento das máximas jurídicas e equitativas, e por mais munido na divisão das penas, cuja prudente variedade muito concorria para a bem regulada distribuição delas, poderia mais facilmente levar-se a possível perfeição com menor número de retoques acrescentados àqueles que já a comissão lhe dera, de acordo com seu illustre autor*”. Galdino Siqueira, *Tratado de Direito Penal*, Rio de Janeiro 1947, I, pp. 69-70; si veda anche: Cezar Robero Bitencourt, *Tratado de Direito Penal - Parte geral -*, Sao Paulo 2012, I, pp. 174-175; anche: Marcelo Fortes Barbosa, *O Direito penal Imperial*, in *Justitia*, n° 76 (1972), pp. 105-113. Sulla codificazione imperiale e la sua originalità si rimanda: Ignacio Maria Poveda Velasco, Eduardo Tomasevicius Filho, *The 1830 Criminal Code of the Brazilian Empire and its originality*, in (a cura di) Aniceto Masferrer, *The Western Codification*, op. cit., pp. 341-368.

<sup>46</sup> Cfr.: Cezar Robero Bitencourt, op. cit., I, pp. 174-175. Luciana Fregadolli, indica anche come modelli ispiratori del Codice Penale del 1830 anche lo *Strafgesetzbuch* austriaco ed il Codice Penale spagnolo del 1822; *Revista Argumentum* – RA, eISSN 2359-6889, Marília/SP, V. 20, N. 3, pp. 1.183-1.213, Set.-Dez. 2019. 1194

## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

della scuola classica del diritto penale, tuttavia, come già sottolineava, Aníbal Bruno esso presentava alcune soluzioni originali in più di un punto<sup>47</sup>.

Il codice Imperiale regolò la normativa in materia di infermità mentale all'articolo 10 della parte generale, incentrandone la previsione sulla scriminate processuale, che esimeva l'agente dall'imputabilità. Il codice prevedeva due tipi di scriminanti: quelle che erano regolate nell'articolo 10, ed erano fondate sull'età – infraquattordicenni -, la follia, la forza od il timore irresistibili e sul fatto casuale avvenuto in conseguenza di un'attività lecita svolta con l'attenzione ordinaria e che potevano essere ricomprese nella struttura classica delle scriminanti comuni alle varie legislazioni penali coeve. Diverse erano quelle previste nel precedente articolo 9, di matrice liberale, che erano incentrate su di un oggettivo esercizio di un diritto -sia pure entro precisi limiti-<sup>48</sup>. La norma chiave dell'imputabilità brasiliana era stata fissata all'articolo 3 per cui non si poteva configurare un crimine – ed un individuo non poteva di conseguenza essere considerato un delinquente<sup>49</sup> – se avesse compiuto il fatto “*sem conhecimento do mal, e intenção de o praticar*”. La norma si situava nel solco che era già stato tracciato in D. 47, 2, 54pr., dove la *maleficis voluntas* in esso prevista potrebbe essere collegata al concetto di “*conhecimento do mal*”, mentre il “*propositum delinquentis*” può essere visto nell’ “*intenção de o praticar*”<sup>50</sup>.

La tecnica di *legal drafting* impiegata nella scrittura dell'articolo ricordava, nei tratti essenziali della sua formulazione sia il disposto del § 2 austriaco ma, soprattutto, il § 4 del

---

per quanto sottolineei come il testo principale scelto come base per la scrittura della legislazione penale imperiale fosse quello francese. Cfr.: Luciana Fregadolli, *Antecedentes Históricos do Código Criminal de 1830*, in *Akrópolis*, n° 20/V (1997), p. 21. Sulla storiografia in materia di diritto penale brasiliano si rimanda a: Arno Dal Ri Jr., op. cit., pp. 142-180.

<sup>47</sup> Aníbal Bruno, *Direito Penal*, Rio de Janeiro 1967, 1, p. 179.

<sup>48</sup> Per cui secondo il disposto dell'articolo 9 non erano considerati imputabili: “*1º Os que imprimirem, e de qualquer modo fizerem circular as opiniões, e os discursos, enunciados pelos Senadores, ou Deputados no exercicio de suas funcções, com tanto que não sejam alterados essencialmente na substancia. 2º Os que fizerem analyses razoaveis dos principios, e usos religiosos. 3º Os que fizerem analyses rasoaveis da Constituição, não se atacando as suas bases fundamentaes; e das Leis existentes, não se provocando a desobediencia á ellas. 4º Os que censurarem os actos do Governo, e da Publica Administração, em termos, posto que vigorosos, decentes, e comedidos*”.

<sup>49</sup> Si veda l'articolo 26 del Codice penale spagnolo del 1820, in cui non poteva essere considerato delinquente – nel senso che avesse commesso un delitto – e quindi responsabile (*culpable*) colui che avesse commesso il fatto “[...] *ó en estado de demencia ó delirio, ó privado de uso de su razon de cualquiera otra manera independiente de su voluntad*”.

<sup>50</sup> Il §1 del codice austriaco, nella versione italiana, prevedeva perché il fatto fosse da considerarsi criminoso, la “*pravità dell'intenzione*”; un'altra versione costruita sull'intenzione si riscontra nella disposizione che rinveniamo nel § 119 bavarese: “*Eine gefezwidrige Handlung oder Unterlassung, welche der Person weder aus dem Grunde eines rechtswidrigen Vorsazes, noch einer Fahrlässigkeit zugerechnet werden kann, ist unsträfllich*”. Le Leggi Penali del Regno delle Due Sicilie, mantenendosi in linea col modello francese, all'articolo 61 sancivano che non esisteva reato, quando colui, che lo aveva commesso, si fosse trovato, al momento del fatto in uno stato di demenza o di furore. Si veda anche l'articolo 26 del Codice penale spagnolo del 1820.

progetto di De Melo Freire dos Reis, che erano stati formulati enumerando una serie precisa di cause di non punibilità. Il suo articolo 10, anch'esso posto tra le prime disposizioni della parte generale del codice a differenza del *Code* francese che la regolava all'articolo 64, stabiliva che, per quanto riguardava gli infermi di mente, “*não se julgarão criminosos*” – un eco del portoghese “*não serão castigados*”- i “*loucos de todo o genero, salvo se tiverem lucidos intervallos, e nelles commetterem o crime*”. La specificazione contenuta nella disposizione dove si faceva riferimento a tutti i generi di pazzi affrontava e cercava di risolvere, il problema costituito dalla genericità di termini come “*démence*”, che era statoutilizzato nel codice francese e che secondo la dottrina e la giurisprudenza d'Oltralpe, come si è visto, avrebbe dovuto ricomprendere al suo interno anche la *la folie* e l'*imbécilitéé*. Tuttavia questa soluzione non sfuggiva alla critica di Barreto che la considerava estremamente limitativa nella sua apparente genericità<sup>51</sup>. L'articolo 12 demandava al giudice la scelta se affidare ad un apposito istituto o alla famiglia dello stesso l'infermo di mente che avesse commesso un delitto, ma non potesse essere condannato in virtù dell'articolo 10.

### 3. IL CODICE PARMENSE DEL 1820, INNOVARE NELLA TRADIZIONE

Il Codice ducale, a differenza del suo modello francese, era provvisto di una parte generale abbastanza ampia e ben strutturata<sup>52</sup>; il decennio passato dalla promulgazione del *Code Pènal* e l'influenza di alcuni modelli alternativi, come quello austriaco oppure il

---

<sup>51</sup> Per quanto l'espressione brasiliana sembrasse essere piuttosto ampia ed apparentemente non presentasse i problemi interpretativi che sorgevano nel Codice francese per aver utilizzato, nell'articolo 64 di un termine specifico come *démence* in un significato apparentemente generico, tuttavia Tobias Barreto sottolineava che le cose potevano stare diversamente: “*Mas a mesma expressão synthetica — loucos de todo gênero, comquanto simples e clara, larga e fecunda em sua simplicidade, não é todavia bastante comprehensiva para abranger a totalidade não só dos que padecem de qualquer desarranjo no mecanismo da consciência, como também dos que deixaram de attingir, por algum vicio orgânico, o desenvolvimento normal das funcções, ditas espirituas, sendo uns e outros isemptos de imputação jurídica. Por mais que se estenda o conceito da loucura, por mais que se diminua e simplifique a sua comprehensão, a ponto mesmo de reduzil-o a uma quantidade negativa, á mera ausência do seu contrario, como fez Regnault, para quem Ia, folie n'est que l'absence de Ia raison, — definição legitimamente franceza, que aliás tem tanto valor e é tão cheia de senso, como dizer, porventura, que a velhice não é mais do que a ausência da mocidade, ou que a razão não é mais do que a ausência da loucura ; — em uma palavra, por maiores esforços que se faça para conferir ao Código a honra de ter dito pouco e subentendido muito, não é possivel inscrever no circulo da disposição do § 2.º do art. 40 todos os casos de perturbação de espirito, ou de anomalia mental, todos os affectos, desvarios e psychoses que devem juridicamente excluir a responsabilidade criminal*” Tobias Barreto, *Menores e Loucos em Direito*, 1886<sup>2</sup>, pp. 41- 42. Barreto puntava il dito sul fatto che una interpretazione come quella proposta da Regnault, che circoscriveva la follia all'assenza di ragione avrebbe lasciato fuori dall'ombrello offerto dall'articolo 10, i casi di limite di perturbazione dello spirito, anomalie mentali e le psicosi. In pratica il problema costituito dall'ambiguità dell'uso del termine *démence* nel *CodePènal*, si ripresentava anche nel codice Imperiale.

<sup>52</sup> Cfr.: Alberto Cadoppi, *Il codice penale parmense del 1820*, in (a cura di) Sergio Vinciguerra, *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Padova 1999, pp. 233-240.

## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

progetto milanese di Codice Penale del 1806<sup>53</sup>, avevano certamente avuto un loro peso nel lavoro dei giuristi parmensi incaricati dalla Duchessa Maria Luigia d'Asburgo di scrivere un nuovo codice penale. La materia della infermità mentale era regolata nel ducato nel disposto di due articoli fondamentali il 62 ed il 63; entrambi sia pure mantenendo una tecnica di scrittura normativa di matrice ancora francese, tuttavia aggiungevano un qualcosa di nuovo al modo in cui il disposto della norma era formulato. Accanto a questi due articoli del codice penale svolgeva una funzione cruciale anche il disposto del Codice Civile, sempre del 1820. Nell'articolo 175 era contenuta una precisa definizione di che cosa si dovesse intendere per vizio di mente. Il Codice Civile lo configurava, dunque, come: “[...] *lo stato abituale di imbecillità, di demenza, o di furore, quando anche un tale stato presenti dei lucidi intervalli*”.

L'articolo 62, quindi stabiliva che non erano “soggette a pena le trasgressioni della legge” compiute da alcuni soggetti ben identificati o in alcune situazioni specifiche. Non era soggetto a pena, nelle parole del codice, chi era stato spinto a commettere il fatto da una forza irresistibile e contro la sua volontà. Erano, inoltre, esenti da pena i minori di anni dieci e qui s'incontrava una prima differenza col disposto del *Code Pénal* in quanto, a Parma, la presunzione di non imputabilità per i minori era *iuris et de jure*, mentre in Francia era semplicemente *iuris tantum*. Per quanto riguarda gli infermi di mente Parma dava una soluzione, nel dettato dell'articolo, al lungo dibattito dottrinale sulla portata del termine *démence* e sulla sua applicazione, sancendo una scriminante per chi avesse commesso il fatto in stato di assoluta “*imbecillità*”, “*pazzia*” o “*morboso furore*”. Il generico ed alle volte ambiguo, termine *démence*<sup>54</sup>, che era utilizzato nell'omologo articolo francese e che non

---

<sup>53</sup> Sulle fonti del codice cfr.: Alberto Cadoppi, *Alle radici del “modello italiano di codice”. La “moderazione relativa” del codice penale parmense del 1820*, in (a cura di) Frank Micolo, Giuseppina Baggio, Edoardo Fregoso, op. cit., pp. 88-89; Alberto Cadoppi, *Il codice penale parmense del 1820*, in (a cura di) Sergio Vinciguerra, *I codici preunitari...* cit., pp. 196-233. Sul progetto del 1806, fondamentale: Roberto Isotton, *Il progetto sostituito di codice penale per il Regno d'Italia di G.D. Romagnosi (1806). Prima trascrizione*, in “*Diritto Penale XXI secolo*”, 1/V (2006), pp. 119-177.

<sup>54</sup> Freschi, commentando l'articolo 64 del *Code Pénal* nel suo testo di Medicina Legale, riassume rapidamente e magistralmente questo dibattito, sia pure sorvolando sulle difficoltà interpretative incontrate, per concentrarsi sui risultati finali: “Qui la parola *demenza*, giusta lo spirito della legge francese, vuol essere presa nel più ampio significato.

Qualunque lesione delle facoltà intellettuali e morali, che venisse realmente provata in un individuo nel momento che commetteva un misfatto, basterebbe acciò la applicazione di questo articolo avesse luogo. Epperò lo *idiotismo*, la *imbecillità*, la *mania*, la *monomania*, la *pazzia* volgarmente detta, si intendono comprese nel termine generale di *demenza* adoperato dal Codice francese. Quindi necessita sempre di constatare lo stato della mente dell'imputato al momento dell'azione criminosa da lui commessa. Imperocchè o egli era folle, demente, prima del fatto che gli viene imputato, ed ogni accusa ed inquisizione cessano riguardo al fatto stesso; o si annuncia la pazzia dopo la condanna, e la esecuzione della sentenza vorrà pure essere protratta, per ciò che il supplizio di un mentecatto sarebbe atto, come dice *Brosson*, d'insigne barbarie, giacchè a *furiosus furore solum punitur...* a Egli è per ciò che i dementi o alienati hanno sempre diritto a godere il favore  
Revista *Argumentum* – RA, eISSN 2359-6889, Marfilia/SP, V. 20, N. 3, pp. 1.183-1.213, Set.-Dez. 2019. 1197

## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

venne recepito nell'articolo ducale, venne quindi scisso e specificato in tre situazioni personali ben precise e differenti che ne costituivano l'essenza. La scelta parmense di operare questa chiara distinzione tripartita, si poteva attribuire al fatto che con il termine demenza, nel significato attribuitogli dalla giurisprudenza e dalla dottrina francesi, si era giunti a ricomprendere, piuttosto ambiguamente, “[...] tutte le malattie dell'intelletto: l'idiotismo e la demenza propriamente detta, la mania delirante, e la mania senza delirio, anche parziale. In una parola, tutte le varietà delle affezioni mentali inducono scusa e giustificano l'accusato, purché la loro esistenza al momento dell'azione sia certa, e la loro influenza sulla sua perpetrazione possa essere presunta”<sup>55</sup>. Nel commentare la normativa ducale, nel suo *Trattato di Diritto Penale*<sup>56</sup>, dove si raccolgono in un manoscritto le sue lezioni all'Università,

---

accordato dagli art. 635, 636 e seguenti del Codice di Istruzione criminale, come stabilì anche la suprema Corte di cassazione in Francia con sua sentenza del 22 aprile 1813. Chè oggi non è più considerata la pazzia come una *semplice scusa*, ciò che portava l'antico *Codice dei delitti e delle pene*, ma bensì come circostanza escludente ogni colpeabilità nell'alienato che commette un delitto; giacchè non vi ha delitto, dove non vi ebbe libera volontà di commetterlo”. Francesco Freschi, *Manuale teorico-pratico di medicina legale...*, Milano 1846, III, p. 245. Riferendosi alla codificazione civile, ma si può trovare in questo anche un riferimento implicito a quella penale: “*C'est le droit romain qui paraît avoir suggéré aux rédacteurs du Code civil la division qu'ils ont adoptée comme embrassant tous les désordres de l'intelligence. Les mots: imbécillité, démence, fureur, qu'on lit dans l'art. 489 de ce Code, ont en effet un sens qui correspond à celui des locutions qu'on retrouve d'ordinaire dans les textes de la jurisprudence romaine: mente captus, fatuus, demens, furiosus. Cependant, à l'époque de la mise en activité du titre de l'interdiction, Pinel, le rénovateur de la médecine mentale. avait, dans son immortel traité, jeté déjà les bases d'une classification qui si elle est exacte, démontre l'insuffisance et les lacunes de la division du Code. Il distingue quatre espèces de folie : 1° la manie; 2° la mélancolie ; 5° la démence , et 4° l'idiotisme*”, François Sacase, *De la folie dans ses rapports avec la capacité civile*, in *Revue des revues de droit publiées à l'étranger: recueil trimestriel*, 14, Bruxelles 1851, p. 96. Lo stesso Barreto notava l'ambiguità del termine francese: “*O Código francez, em seu art. 64, determina que não ha crime nem delicto, quando o acusado, était en démence au moment de Vaction. A palavra démence não é certamente das mais bem escolhidas. A prova é que, ao passo que todos os commentadores, fazendo do legislador alguma cousa de semelhante a um mão pintor animalista, sob cujos quadros se deve escrever, por exemplo: —isto é um cysne, para obviar o perigo de crer-se talvez que — 53 — éumgato; — a.o passo que os commentadores, repito, insistem em demonstrar que aquella expressão foi emprcg;ua de uma maneira geral, para indicar uma alienação de espirito de qualquer natureza que seja, — os alienistas francezes não estão de accôrdo em reconhecer a extensão que os juristas conferem áquella idéa*” Tobia Barreto, op. cit., 1886<sup>2</sup>, pp. 52-53.

<sup>55</sup> Teonesto Ferrarotti, *Commentario teorico-pratico de Codice penale per gli stati di S.M. Vittorio Emanuele II: colla comparazione dei codici penali di tutta la penisola italiana, del codice austriaco, del giure romano e del diritto penale francese*, Torino 1860, p. 128.

<sup>56</sup> Il Trattato, che è strutturato su una serie di lezioni intorno a specifici argomenti, seguendo l'ordine del Codice Penale, si compone di tre volumi manoscritti e si trova custodito nella Biblioteca Palatina di Parma: Biblioteca Palatina di Parma, *Fondo Manoscritti*, ms. 1503-1504-1505 (d'ora in poi). Per quanto siano anonimi possono essere attribuiti a Gaetano Godi che, all'epoca della loro presunta formazione, tra il 1821 ed il 1831, era l'unico professore di Diritto Penale dell'Università in attività. Cfr.: Maria Gigliola di Renzo Villata, *Diritto, codice civile e cultura giuridica a Parma nell'età di Maria Luigia*, in (a cura di) Frank Micolo, Giuseppina Baggio, Edoardo Fregoso, op. cit., p. 60, Sulla datazione cfr.: Gaetano Catalano e Corrado Pecorella, *Inventario ragionato dei manoscritti giuridici della Biblioteca Palatina di Parma*, in *Studi Parmensi* (1955), p. 357; Alberto Cadoppi, *Il codice penale parmense del 1820*, in (a cura di) Id., *Materiali per un'introduzione allo studio del diritto penale comparato*, Padova 2001, pp. 80-81. Esiste anche un altro manoscritto, intitolato “*Prelezioni sul Codice Penale Parmense*”, BBPR, *Fondo Manoscritti*, ms. 1474-1476, attribuito ad un certo Bergamini (dopo una prima attribuzione a Cocchi), che però riporta sempre le lezioni tenute dal Godi, probabilmente, date le leggere differenze tra i due manoscritti o si riferiscono a diversi cicli di lezioni o a diversi

Revista *Argumentum* – RA, eISSN 2359-6889, Marília/SP, V. 20, N. 3, pp. 1.183-1.213, Set.-Dez. 2019. 1198



## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

Gaetano Godi<sup>57</sup> che non solo aveva fatto parte della Commissione che aveva redatto il codice penale, ma anche lo insegnava e sedeva sugli scranni del Supremo Tribunale di Revisione, aveva fornito una prima scarna motivazione che spiegava la scelta dei legislatori parmensi di non impiegare il termine *démence*<sup>58</sup>. Specificava, infatti, che i dementi per quanto fossero, etimologicamente, privi di mente e ragione tuttavia erano “*sociali, quieti ed alieni dalle offese*”<sup>59</sup>, mentre, a differenza di questi, i furiosi erano parimenti privi di mente e di ragione ma “*...così trasportati dalla violenza del morbo, che è ben difficile, ch’essi non offendano, o non percuotano, o uccidano chi loro troppo s’accosta*”<sup>60</sup>.

Godi faceva notare che esistevano tre classi di persone che erano incapaci di dolo o di colpa; coloro che lo erano per *vizio di età*, quelli per *vizio di mente* ed infine quelli che non erano imputabili per *vizio di corpo*<sup>61</sup>. Nella gradazione tripartita del Codice parmense si differenziavano, quindi, quindi gli *imbecilli* che potevano anche esserlo per cause anagrafiche, come gli anziani<sup>62</sup>, coloro che lo erano dalla nascita –*pazzi*- e coloro che erano impazziti ed

---

anni. Sulle lezioni, cfr.: Alberto Cadoppi, *Alle radici del “modello italiano di codice”. La “moderazione relativa” del codice penale parmense del 1820*, in (a cura di) Frank Micolo, Giuseppina Baggio, Edoardo Fregoso, op. cit., pp. 86-87.

<sup>57</sup> Gaetano Godi (1765-1850), giurista parmense. Si veda: Roberto Lasagni, *Dizionario biografico dei parmigiani*, III, Parma 1999, *ad vocem*; Godi Gaetano, in Giovan Battista Janelli, *Dizionario biografico dei parmigiani illustri*, Genova 1877, pp. 200-202; Fortunato Rizzi, *I professori dell’Università di Parma*, Parma 1953, p. 107; Felice da Mareto, *Bibliografia generale delle antiche provincie parmensi*, Parma 1973, p. 283; Filippo Ranieri, *Kodifikation und Gesetzgebung des allgemeinen Privatrechts Italien*, in (a cura di) Helmut Coing, *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte*, München 1982, III, pt. 1, pp. 254, 256, 263; Robertino Ghiringhelli, *Idee, società ed istituzioni nel Ducato di Parma e Piacenza durante l’età illuministica*, Milano 1988, pp. 131, 136 ss. Il Godi era un personaggio sicuramente poliedrico, bibliofilo, amico del Romagnosi, era anche un discreto poeta tanto da essere definito “*lume del Parnaso e del foro*”. Così venne definito da Achille Cattanei nelle sue *Commemorazione di G. B. Niccolosi. Discorso inaugurale pronunciato il 5 novembre 1877 per la riapertura della R. Università di Parma*, Parma 1878, p. 14.

<sup>58</sup> Il libro Secondo delle Leggi Penali del Regno delle Due Sicilie del 1819, l’articolo 61 stabiliva che non esisteva reato qualora fosse stato commesso in stato di demenza o di furore. “Il Codice penale attualmente in vigore nel regno delle Due Sicilie cogli art. 61 e 65, adottò negli stessi termini l’articolo 64 del Codice francese, che abbiamo superiormente riferito, anche relativamente alle semplici contravvenzioni e delitti di Polizia. Anzi bisogna dire che quella legge fu forse per questo lato più precisa che non la francese, che contemplò due stati di pazzia, cioè la *demenza* ed il *furore*; nel che però andarono più innanzi le altre legislazioni, l’austriaca, la parmense, la sarda, le quali vi aggiunsero un terzo stato, la *imbecillità*, che produce gli stessi effetti che la demenza e il furore.”, Francesco Freschi, op. cit., Milano 1846, III, p. 251.

<sup>59</sup> *Trattato di Diritto Penale*, BPPr, Fondo Manoscritti, ms. 1503, p. 114.

<sup>60</sup> *Ibidem*

<sup>61</sup> Ivi, p. 96.

<sup>62</sup> “*la liberté de volonté se rattachent [...] 2° L’état de stupidité commune, c’est-à-dire qui ne va pas jusqu’à l’imbécillité: cet état ne peut écarter l’imputation, mais il peut autoriser à infliger la peine à un taux moindre que le maximum; s’il n’empêche pas d’apercevoir l’illégalité ou la criminalité de l’action, il empêche du moins d’en apercevoir toutes les conséquences*”. Jacques Frédéric Rauter, *Traité théorique et pratique du droit criminel français, ou cours de législation criminelle*, Paris 1836, I, p. 385.

Revista Argumentum – RA, eISSN 2359-6889, Marília/SP, V. 20, N. 3, pp. 1.183-1.213, Set.-Dez. 2019. 1199

erano violenti a causa di malattia – *morboso furore* -<sup>63</sup>. La non punibilità di questi soggetti derivava dal fatto che mancavano di “*quella perfetta volontà, senza la quale non può nascere un vero delitto*”<sup>64</sup>. Conseguentemente a questo ragionamento ed aderendo quindi ad una dottrina consolidata<sup>65</sup>, Godi equiparava i prodighi ai furiosi in quanto entrambi “*nullam habent voluntatem*” e dopo questa considerazione concludeva che “*senza volontà non si delinque*”<sup>66</sup>.

Nel sistema penale disegnato dall’Autore nelle sue lezioni nello stabilire la pena si doveva “[...] avere riguardo ai due tempi, quello del delitto, e quello della pena”<sup>67</sup>, ne conseguiva che chiunque fosse stato *compos mentis* in entrambe questi momenti doveva essere considerato pienamente responsabile dal punto di vista penale. Ulteriore conseguenza di quest’assunto era che non si doveva applicare nessuna indulgenza a chi avesse perso la ragione dopo avere commesso il fatto<sup>68</sup>; la dura considerazione del Godi trovava il suo fondamento nel dettato dell’articolo 62 che applicava specificamente la scriminante solo a colui che avesse commesso il fatto e taceva su quanto potesse accadere successivamente al reato.

Per quanto l’articolo 62 del Codice Penale parmense abbia delle soluzioni innovative, mutate sia dall’esperienza della decennale prassi giudiziaria parmense col *Code Pénal* ed i suoi pregi e difetti sia dalla comparazione con altri modelli, la sua struttura ed il suo disposto rimanevano all’interno delle esperienze dottrinali e legislative precedenti. Il successivo

---

<sup>63</sup> Godi nel dare una definizione dei furiosi riporta un passo del *De praesagienda vita et morte aegrotantium* di Prospero Alpini, in cui questi vengono descritti come “*rotantes truces oculos*”, *Trattato di Diritto Penale*, cit., pp. 114-115.m

<sup>64</sup> *Trattato di Diritto Penale*, cit., p. 116. Si veda: “*Non è imputabile l’azione senza il concorso simultaneo di tre elementi. Cognizione, volontà, libertà*”. Francesco Canofari, *Comentario sulla parte seconda del Codice per lo Regno delle Due Sicilie ossia sulle leggi penali di Francesco Canofari ... dedicato a sua maesta Ferdinando I*, Napoli 1819, I, p. 155.

<sup>65</sup> “*Et quod de voluntate quaeritur eorum, quibus curator datur; de eo pro qualitate personarum varie constituitur. Sunt enim, quibus detur invitis, certe non consentientibus: sunt, quibus non nisi volentibus. Furiosis, mente captis, prodigis curator datur etiam ignorantibus, et invitis. Valde enim stultum esset expectare in hac. re istorum voluntatem, quam nullam esse constat, et regula juris traditur*”, Hugues Doneau, *Opera omnia: commentariorum de jure civili*, Firenze 1840, I, p. 609. Sia nelle disposizioni del *Codex* sia in quelle del *Digestum* i *furiosi* erano sostanzialmente equiparati ai *prodigi* ed entrambi necessitavano di un curatore. Tuttavia la questione non era definitivamente risolta in questi termini, alcuni autori, tra cui Bartolo, ritenevano che i prodighi “*ex delicto obligari*”; Zasio, ritenevano che questi potessero essere soggetti di pena corporale per il delitto commesso, ma non ad una pena pecuniaria. Il dibattito dottrinale è riportato in: Andrea Fachinei, *Controversiae iuris: In Quibus Explicantur Omnia Fere Praecipua, Quae Inter Iurisconsultos controversa sunt ... Complectens Libros Tres*, Ingolstadii, 1595, I, p. 357. Nel testo la posizione che riteneva i prodighi esenti da pena era riferita alla Glossa *Earundem rerum* a C. 8.4.7, si veda: *Codicis Iustiniani ex Repetita Praelectionis Libri novem priores, ex vetustissimis, et aliis quamplurimis recentioribus exemplaribus*...Lugduni 1560, col. 1544.

<sup>66</sup> *Trattato di Diritto Penale*, cit., p. 123.

<sup>67</sup> *Ibidem*

<sup>68</sup> Cfr.: *ivi*, p. 124.

## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

articolo 63 sarà invece un tentativo interessante di razionalizzare, all'interno del testo di una disposizione di legge, tutta una serie di situazioni psicologiche *border line* che pur incidendo sull'intento e sulla volontà del reo, tuttavia non le annullavano totalmente. Scrivendo di questo articolo Godi esordirà affermando che in esso vi erano regolati quelli che lui definiva i "gradi della pazzia"<sup>69</sup>. Il codice penale parmense prevedeva infatti che: "Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore, o la forza non fossero giusta il retto e fondato giudizio de tribunali a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, potrà questa tuttavia esser punita, secondo le circostanze de casi, colla prigionia, o colla custodia in casa di correzione".

Godi ammetteva, nel corso delle sue lezioni, che quest'articolo non era "non conforme alla massima filosofia"<sup>70</sup>, intendendo con queste parole la dottrina giuridica coeva e la legislazione degli altri Stati usati come modello. Tuttavia, quasi a mettere le mani avanti per disinnescare qualsiasi critica, subito sminuiva la sua affermazione di originalità del codice parmense in materia, facendo presente ai suoi studenti che tuttavia questa soluzione non se ne differenziava molto.

La norma che più si avvicinava a questa disposizione parmense, che godrà di un certo successo nelle codificazioni penali degli altri stati italiani prima dell'Unità<sup>71</sup> era contenuta nel § 46 dello *Strafgesetzbuch* austriaco, dove si prevedeva una mitigazione della pena per chi fosse "debole di mente" – la *faiblesse de la raison* francese<sup>72</sup> -. Tuttavia la differenza tra le due disposizioni era fondata sulla genericità della previsione austriaca, contrapposta a quella parmense. Questa era stata impostata sulla valutazione dell'esistenza, o meno, di un diverso grado di infermità mentale, definita nei termini di *pazzia*, *imbecillità* e *morboso furore*.

Godi per spiegare ai suoi allievi il meccanismo alla base dell'articolo 63 portava una serie di esempi pratici, che venivano esaminanti ed invariabilmente, ricondotti a schemi tripartiti. Era il caso della "*malinconia*", concetto che noi potremmo ricollegare, vagamente,

---

<sup>69</sup> Ivi, p. 116.

<sup>70</sup> *Ibidem*.

<sup>71</sup> Articolo 65 Codice Sardo Italiano 1859, art. 56 Codice Criminale Estense del 1855 e molto simile l'articolo 64 del codice penale toscano del 1853. Vinciguerra Sergio, *I codici penali sardo-piemontesi del 1838 e del 1859*, in (a cura di) Sergio Vinciguerra, *I codici preunitari e il Codice Zanardelli: diritto penale dell'Ottocento*, Padova 1999, pp. 350-396; per il Codice Criminale Estense si veda: Elio Tavilla, *Il diritto penale nel ducato di Modena. Il codice criminale del 1855: premesse, modelli, problemi*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica, Rivista fondata da Giovanni Tarello*, 2 (2007), pp. 313-336; per il Codice Penale Toscano, cfr.: Mario da Passano, *La formazione del codice penale toscano*, in *Codice penale pel Gran Ducato di Toscana (1853)*, (rist. anast.), Padova 1995, pp. VII-CXXVI.

<sup>72</sup> Il diritto francese riconosceva l'esistenza della *démence partielle* tuttavia riconosceva la difficoltà nel qualificarla; secondo Pellegrino Rossi si sarebbe dovuto "[...] vérifier est toujours la non conscience du bien et du mal relativement à l'acte en question", quindi non un'indagine generale sullo stato d'incapacità dell'individuo ma una limitata all'atto commesso, Pellegrino Rossi, *Traite de droit pénal*, Paris 1829, 2, p. 171. *Revista Argumentum* – RA, eISSN 2359-6889, Marília/SP, V. 20, N. 3, pp. 1.183-1.213, Set.-Dez. 2019. 1201

alla depressione<sup>73</sup>. L'Autore iniziava la sua esposizione equiparando i malinconici ai furiosi, ciò gli permetteva di inquadrarli in una delle tre categorie descritte nell'articolo 62. Procedeva quindi distinguendo “*tre livelli di malinconia*”<sup>74</sup>. Il primo avrebbe reso l'uomo pigro, noioso, “*spiacevole*” e malinconico. Il secondo livello di malinconia lo avrebbe mutato in un individuo: “[...] sospettoso, e misantropo per cui non si determina mai a verun consiglio salutare, e spinge piuttosto ad azioni inconsiderate, e senza che appieno si conoscano”<sup>75</sup>. Il terzo ed ultimo livello di malinconia identificava uno stato in cui l'individuo era “delirante e furioso”. Godi mostrava qui come si dovesse procedere nell'applicazione pratica degli articoli 62 e 63 del Codice. Il primo livello di malinconia non avrebbe comportato alcuna infermità mentale, il secondo avrebbe reso applicabile l'attenuante prevista dall'articolo 63, in quanto le conseguenze delle azioni del malinconico non dipendevano totalmente dalla sua intenzione o volontà. Come scriveva Godi: “*il secondo livello [di malinconia, ndr.] porge legittima causa non già di rimettere, ma di alleggerire la penna, secondoché si riconosce più o meno veemente l'agitazione interna da cui è dominato il delinquente*”<sup>76</sup>. L'ultima ipotesi avrebbe reso applicabile la scriminante prevista nell'articolo 62. Questo schema di ragionamento veniva utilizzato dal Godi anche per affrontare i problemi relativi all'imputabilità degli

---

<sup>73</sup> “Il malinconico annebbia tutti i nostri pensieri, e ci rende sospettosi, queruli e fantastici. Il collerico ci gonfia soverchio, e ci dimostra ogni cosa facile e fattibile, ancorchè sia impossibile”. Giandomenico Romagnosi, in (a cura di) Alessandro de Giorgi, *Opere di G.D. Romagnosi*, Milano 1841, I, pt. I, p. 39. Nel suo trattato Pellegrino Rossi avrebbe definito la malinconia come “delirio esclusivo sopra un oggetto”, Pellegrino Rossi, *Trattato di diritto penale per Pellegrino Rossi*, Napoli 1853, p. 154; Pellegrino Rossi, *Traite de droit pénal*, Paris 1829, 2, p. 165. Anche nell'*Ensaio do Codigo Criminal* si era affrontato il tema della malinconia definita come una pazzia parziale (locura parcial): “[...] os verdadeiros melancolicos; porque a melancolia he uma especie de loucura parcial, ou total; e deve-se notar, que no texto falo daquelles melancolicos, que pouco ou nada differem dos loucos. A prova, e modo da sua averiguação pelo exame dos peritos, se dirá em seu lugar, quando falarmos da jurisprudencia medica, e da ordem do processo criminal. E importa pouco que o delicto seja commettido antes do furor, para o efeito da pena; porque sobrevivendo, nem se póde castigar, nem processar a causa, e deve parar em todo e qualquer estado, em que se achar. Sei que tem havido leis em contrario; mas são barbaras”, Pascoal José de Melo Freire dos Reis, *Ensaio do Codigo Criminal...* cit., p. 230. Si veda anche Edward Livingstone: “Melancholy, misfortune and despair, sometimes urge the unhappy to an act, which, by most criminal codes, is considered as an offence of the deepest die; and which, being directed principally against the offender himself, would have required a separate division, if it had been admitted in this code. It has not; because its insertion would be contrary to some of the fundamental principles which have been laid down for framing it.”, Edward Livingstone, *Project of a New Penal Code for the State of Louisiana*, London 1826, p. 26. Per una definizione successiva a quella di Pellegrino Rossi: “la liberté de volonté se rattachent: 1° l'état de mélancolie tel qu'il trouble, jusqu'à un certain point, la raison, sans néanmoins en ôter l'usage. Il est à observer qu'avec l'état de mélancolie, on ne doit pas confondre le tempérament mélancolique, ni le simple dégoût de la vie; il est évident que le tempérament mélancolique ni le dégoût de la vie n'ôtent à l'homme la force nécessaire pour résister à l'idée de mal faire.” Jacques Frédéric Rauter, *Traité théorique et pratique du droit criminel français, ou cours de législation criminelle*, Paris 1836, 1, p. 385.

<sup>74</sup> *Trattato di Diritto Penale*, cit., p. 125.

<sup>75</sup> *Ibidem*.

<sup>76</sup> *Ivi*, p. 116.

## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

anziani<sup>77</sup> e di coloro che avessero commesso il delitto in stato d'ira o di gelosia (gli escandescenti)<sup>78</sup>.

Francesco Melegari, uno dei grandi *arrêstistes*<sup>79</sup> del Ducato, in una sua nota a sentenza, differenziava la portata normativa degli articoli 62 e 63, specificando che il primo comportava la non imputabilità dell'agente, mentre il secondo una scusante, che aveva come conseguenza una attenuazione della pena. Alla luce di ciò precisava quindi: “Se l'imputato di un'azione delittuosa trovavasi, quando la commise, in istato di assoluta imbecillità, di pazzia, o di morboso furore ecc., in via di regola, non si punisce, perchè è mancato in lui quel discernimento che solo può rendere *l'agente* responsabile della sua azione alla società. Qui avvi dichiarazione di non *imputabilità*. Art. 62. Se però la pazzia, l'imbecillità, il furore non fossero a quel grado da togliere affatto il discernimento e la malizia, *l'agente* può essere punito, ma con pena minore e pressochè arbitraria”<sup>80</sup>.

Questa causa, venne decisa nel 1824 quindi a pochissimi anni dall'entrata in vigore del Codice Penale, era di fondamentale importanza, non solo perché riguardava un caso di furto commesso in stato di ubriachezza ma perché l'assoluzione dell'imputato, sulla base dell'applicazione dell'articolo 62, aveva portato il Procuratore Ducale ad un ricorso nell'interesse della legge. Questo ricorso, nell'ordinamento giuridico ducale, mirava non tanto a modificare la sentenza di un tribunale inferiore quanto piuttosto ad ottenere dal Supremo Tribunale di Revisione – la Corte Suprema del Ducato – una interpretazione definitiva di alcuni punti del diritto controversi. E' quindi interessante riportare uno dei passaggi della

---

<sup>77</sup>Ivi, pp. 96-109. “[...] senonché il vecchio mostra più o meno intelligenza dovrà il giudice dichiarare s'egli abbia o no agito con discernimento”, p. 109.

<sup>78</sup> *Trattato di Diritto Penale*, cit., pp. 166-167. “*L'excès de la colère, si elle avait une cause juste, comme, par exemple, une injure violente faite au père ou à la femme, ou si elle est du moins excusable, comme un refus injuste éprouvé par le coupable. Il ne faut pas tirer argument de cette considération, pour soutenir que l'état de passion, en général, est à regarder comme un motif d'excuser le délit qu'il a produit; admettre*”, Jacques Frédéric Rauter, op. cit., 1, p. 385.

<sup>79</sup> L'altro era Giovan Battista Niccolosi, che continuò la sua opera raccogliendo le decisioni del Tribunale di Revisione successive alla morte del Melegari. Per una biografia del Melegari si veda: Edoardo Fregoso, Voce: *Francesco Melegari*, in *Dizionario Biografico Italiani*, v. 73, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2009; *Id.* Voce: *Francesco Melegari*, in (a cura di) Ennio Cortese, Italo Biocchi, Nicola Miletti, *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Bologna, 2013; sulle raccolte giurisprudenziali parmensi: Lorenzo Sinisi, *Amministrazione della giustizia e raccolte di giurisprudenza a Parma nell'età di Maria Luigia*, in (a cura di) Frank Micolò, Giuseppina Baggio, Edoardo Fregoso, *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia. Atti del convegno (Parma, 14-15 dicembre 2007)*, Parma 2011, pp. 185-197; Edoardo Fregoso, *Le Raccolte Giurisprudenziali Parmensi*, in Fabio Merusi, Gian Claudio Spattini, Edoardo Fregoso, *Il contenzioso amministrativo di Maria Luigia. Giusto processo nel Ducato di Parma (1814-1865)*. Collana Studi e Testi dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica, v. 16, Milano 2013, pp. 63-102.

<sup>80</sup> Francesco Melegari, *Decisioni del Supremo tribunale di revisione con note ed opuscoli relativi di Francesco Melegari uno de' consiglieri di esso tribunale: Dal 1. novembre 1823 al 1. novembre 1824*, Parma 1825, 1, p.160.

## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

motivazione di questa decisione<sup>81</sup> in quanto ammette che, in alcune circostanze l'ubriachezza poteva costituire una scriminante. Era accaduto una sera che un certo Chizzoli si fosse ubriacato in una bettola ed all'uscita, totalmente annessiato dai fumi dell'alcol, aveva preso il pastrano di un tal Reverberi. Denunciato per il furto era stato rinviato a giudizio. La sentenza di primo grado aveva assolto Chizzoli, specificando che pur non potendo l'ubriachezza valere come scriminante o scusa del delitto, non si era tuttavia integrato il reato di furto, come definito dal codice penale parmense, in quanto il bene non era stato tolto al proprietario con la frode<sup>82</sup>, in quanto il Chizzoli, totalmente ubriaco, aveva semplicemente raccolto il primo pastrano che aveva incontrato. Il Procuratore Ducale, che non poteva impugnare un'assoluzione, aveva tuttavia fatto ricorso nell'interesse della legge, sostenendo che si era mal applicato l'articolo 62 in quanto non l'ubriachezza non sarebbe ricompresa nei tre casi previsti della disposizione. Il magistrato sottolineava, poi, a sostegno della sua tesi come l'ubriachezza non fosse neanche ricompresa tra le cause di diminuzione della pena di cui all'articolo 63. La questione giuridica alla base del ricorso era quindi se l'ubriachezza, nel silenzio del codice, poteva integrare il disposto dell'articolo 62 o del 63.

Il Tribunale Supremo rispose al Procuratore statuendo che “l' art. 62 del Codice penale non distingue la causa onde procedano i vizj di assoluta imbecillità, di pazzia e di morboso furore, concorrendo i quali esso dichiara non andar soggette a pena le azioni; e d'altronde non v'ha alcuna legge che prescriva non doversi riputar legalmente come cagione di alcuno di essi vizj di mente l'ubriachezza”<sup>83</sup>. I supremi giudici sostennero quindi che non si dovesse valutare la causa che aveva dato luogo all'infermità mentale quanto la sua esistenza al momento del fatto.

Una possibile spiegazione della genesi di questa decisione si ritrova sempre nelle lezioni del Godi. Qui egli faceva notare che “l'ubriachezza è un vizio non un delitto, e se tutti volessero punirsi, qual uomo in società andrebbe esente da pena?”<sup>84</sup>, dopo questa premessa liberale proseguiva sostenendo che sarebbe stato ingiusto punire allo stesso modo tutti i gradi di ubriachezza che, caratteristicamente, divideva in massimo, medio e minimo. Nel caso di

---

<sup>81</sup> Nella procedura ducale una Decisione è una sentenza inappellabile, emessa dal Tribunale Supremo di Revisione; le sentenze sono emesse dai tribunali inferiori e sono sempre impugnabili. Per il testo della Decisione: Francesco Melegari, op. cit., Parma 1825, I, pp. 155-157.

<sup>82</sup> Per l'articolo 416 del codice penale parmense i due elementi essenziali del reato di furto erano costituiti dalla frode e dall'animo di approfittare della cosa mobile sottratta al padrone contro la sua volontà. Dalla narrativa dei fatti è in effetti difficile pensare che Chizzoli potesse integrarli.

<sup>83</sup> Francesco Melegari, op. cit., I, p.158.

<sup>84</sup> *Trattato di Diritto Penale*, cit., p. 116.

## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

una assoluta ebbrietà, a causa della quale si perdeva intelletto e volontà, si doveva considerare se questa fosse stata accidentale nel qual caso si sarebbe dovuto applicare l'articolo 62, in quanto mancava il dolo, oppure colposa, nel qual caso era applicabile la scusante di cui all'articolo 63. Ovviamente l'ubriachezza preordinata scientemente non inficiava la responsabilità dell'agente.

Il sistema penale parmense in materia di imputabilità veniva quindi a fondarsi su una prima indagine volta a stabilire se il soggetto si fosse trovato in stato di *pazzia, morboso furore* od *imbecillità*, al momento del compimento del fatto, solo dopo aver accertato l'esistenza di almeno uno di questi, si sarebbe dovuto procedere ad una disamina tripartita delle cause che avevano portato allo stato di "demenza". Questa analisi avrebbe permesso ai giudici parmensi di stabilire se applicare una scriminante, una scusante oppure ritenere che operasse la piena responsabilità del soggetto: il giudizio doveva quindi tenere conto del comportamento e delle cause di questo.

Nel 1840<sup>85</sup> il Ducato venne scosso da un delitto tremendo, una donna, Sofia Pescatori, resa folle dalla gelosia, aveva ucciso la figlia neonata dell'amante versandole dell'acido nitrico in gola e causandole una morte orribile. La difesa della donna s'impennò in un primo tentativo di farla dichiarare inferma totale sia a causa delle sue condizioni fisiche, soffriva di rachitismo, sia a causa di comportamenti verbalmente aggressivi, avuti per quasi tutta la sua vita, quindi, in via subordinata, sulla richiesta dell'applicazione dell'articolo 63. Nella loro istanza di perizia, rivolta al Tribunale Civile e Penale di Parma, i difensori, formulando i quesiti, chiesero di verificare se la donna fosse effettivamente "rachitica, oppillata, convulsionaria, come lo si osserva" per stabilire se questi problemi potessero essere stati la causa di una alienazione mentale, che l'avrebbe resa o non imputabile del tutto o solamente in parte. Nella loro ultima affermazione gli avvocati facevano esplicito riferimento al concetto di seminfermità intesa come imputabilità parziale<sup>86</sup>. La difesa fondava le sue speranze su un precedente del Tribunale di Revisione, di dieci anni prima, che aveva assolto un altro Pescatori (un omonimo) dall'accusa di omicidio in quanto preda di *morboso furore*. L'uomo aveva commesso il crimine dopo essere giunto a temere ed odiare, in maniera irrazionale, la

---

<sup>85</sup> Per il testo della Decisione della Revisione e per la requisitoria del Procuratore Generale: Giovan Battista Niccolosi, *Decisioni del Tribunale supremo di revisione dopo il 1830, raccolte da G. B. Niccolosi*, Parma 1841, X, p. 928 e ss.; per il procedimento: Archivio di Stato di Parma, f. *Tribunale Supremo di Revisione*, b. 2317, processo contro Sofia Pescatori, rea d'infanticidio.

<sup>86</sup> Cfr.: Istanza di perizia, in Archivio di Stato di Parma, f. *Tribunale Supremo di Revisione*, b. 2317, processo contro Sofia Pescatori, rea d'infanticidio.

sua padrona di casa, una vecchietta, ma soprattutto dopo che gli era stato ordinato espressamente da delle voci<sup>87</sup>.

La perizia su Sofia Pescatori per quanto escludesse l'infermità sia totale, sia parziale non era però chiaramente decisiva, anche perché l'imputata aveva tentato il suicidio in carcere, al momento in cui le era stato comunicato il rinvio a giudizio e quindi, soprattutto sul lato della seminfermità, i medici si dimostrarono molto cauti. Meno cauto fu il parmigiano Timoteo Riboli, uno dei maestri della frenologia italiana e successivamente medico di Garibaldi, anch'esso chiamato come perito dalla difesa, che però non portò le sue osservazioni al dibattito in quanto furono rovinosamente controproducenti<sup>88</sup>. Il primo grado quindi emise una sentenza capitale.

La pietra tombale alle speranze di Sofia Pescatori arrivò dalla requisitoria di Giovan Battista Niccolosi davanti al Supremo Tribunale di Revisione. Smontando ogni tentativo di applicazione degli articoli 62 o 63, egli sostenne che: "Se si cerchi quale era lo stato mentale della Sofia Pescatori allorquando versò in bocca ad una bambina di 72 giorni il fuoco e la morte: dirò che era quello stato di traviamiento, di furore che si trovava chiunque stia commettendo un enorme delitto"<sup>89</sup>. Il Tribunale Supremo confermò la condanna. Come si vede Niccolosi segue la dottrina e la giurisprudenza parmense costante, interrogandosi su quale che fosse lo stato mentale dell'imputato e concludendo che l'eventuale furore mostrato dalla donna nel commettere il fatto, era da ricollegarsi al delitto, manon ne era la causa.

#### 4. CONCLUSIONI

Mittermaier esaminando la differenza tra le tecniche di *legal drafting* che intercorrevano tra i codici di modello francese e quelli appartenenti all'area tedesca, in materia di scriminanti, la riconduceva essenzialmente alla presenza o meno nell'ordinamento processuale penale della giuria<sup>90</sup>. L'osservazione è invero interessante: nei paesi in cui si aveva il processo con giuria – nei sistemi continentali – la norma fissava dei principi generali perché i giurati non erano tenuti a motivare il loro verdetto; diverso era il caso in cui fossero

---

<sup>87</sup> L'arringa difensiva dell'avvocato Ferdinando Maestri era stata pubblicata. Ferdinando Maestri, *Scrittura a discolpa di Giuseppe Pescatori accusato di assassinio recitata dall'avvocato Ferdinando Maestri alla sezione criminale del Tribunale di Parma il 21 maggio 1831*, Parma 1831.

<sup>88</sup> "Dissi che forse un'affezione iraconda, gelosa, egoistica, l'aveva spinta al delitto non per altro che per distruggere un Essere, che le rapiva parte di quell'amore di cui voleva comparire arbitra e donna. Quell'Essere che di tutt'altri che della sua nemica sarebbe stato di delirio al suo cuore". Timoteo Riboli, *Discorsi sulla frenologia di Timoteo Riboli*, Parma 1840, p. 29.

<sup>89</sup> Giovan Battista Niccolosi, op. cit., X, p. 931.

<sup>90</sup> Karl Anton Mittermaier, *Die Strafgesetzgebung in ihrer Fortbildung*, Heidelberg 1841, I, p. 174 e nt. 2.



## LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E GUASTALLA DEL 1820

presenti solo giudici professionisti, questi ultimi tenuti alle motivazioni delle loro decisioni. Allora, notava il grande giurista, la norma avrebbe stabilito nel dettaglio quali fossero i casi che potevano ad un'assoluzione o ad una condanna<sup>91</sup>.

Il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla non aveva, ovviamente, l'istituto processuale della giuria per cui la costruzione degli articoli 62 e 63, sia pure scritti con un linguaggio giuridico ed uno stile di redazione di tipo francese, ricadono, in questa materia, nel modello austro/tedesco. La peculiarità parmense è costituita dall'articolo 63. Mentre codice austriaco prevedeva un'attenuante per i deboli di spirito, concetto piuttosto vago, quello il principio della gradazione della pazzia parmense applicava la gradazione della pazzia e della responsabilità. Quindi la domanda a cui doveva rispondere il giudice non era tanto qualitativa – per esempio: il “debole di spirito” è altro rispetto al pazzo? -, ma piuttosto quantitativa, come dimostrava Godi. Nel sistema parmense ci si doveva chiedere, al momento del giudizio, se chi aveva commesso il delitto fosse stato assolutamente incapace, parzialmente incapace o capace. Questa gradazione è la genesi del concetto stesso di seminfermità come contenuto nell'articolo 89 del vigente codice penale italiano<sup>92</sup>.

### BIBLIOGRAFIA

Archivio di Stato di Parma, f. *Tribunale Supremo di Revisione*, b. 2317, processo contro Sofia Pescatori, rea d'infanticidio.

Stefano Arcellazzi, *Osservazioni teoretiche al codice penale universale austriaco parte prima dei delitti e delle pene coll'applicazione delle leggi Romane...*, Casalmaggiore 1822;

Nicola Armellini, *Corso di procedura penale di Nicola Armellini*, Napoli 1842<sup>2</sup>;

Marcelo Fortes Barbosa, *O Direito penal Imperial*, in *Justitia*, n°76 (1972);

Tobia Barreto, *Menores e Loucos em Direito*, 1886<sup>2</sup>;

---

<sup>91</sup> Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, op. cit., I, p. 241, add 1.

<sup>92</sup> Sotto certi aspetti la previsione parmense, dell'articolo 63, appare essere più liberale di quella del disposto dell'articolo 89 del Codice Rocco del 1930. Infatti mentre il primo si riferisce ad una qualsiasi diminuzione delle capacità intellettive per ricollegarvi scriminante della pena, che andava valutata dal Tribunale, il secondo parla di un'infermità che faccia “scemare grandemente”, pur senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita. E' l'avverbio grandemente che rappresenta il fulcro di questa fondamentale differenza.

LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE  
COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E  
GUASTALLA DEL 1820

Antoine Bavoux, *Leçons préliminaires sur le code pénal: ou Examen de la législation criminelle*, Paris 1821;

Cezar Robero Bitencourt, *Tratado de Direito Penal - Parte geral -*, Sao Paulo 2012;

[Bergamini?] *Prelezioni sul Codice Penale Parmense*”, BBPR, *Fondo Manoscritti*, ms. 1474-1476;

William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England: In Four Books; with an Analysis of the Work. In Two Volumes. From the 18th London Ed. With a Life of the Author, and Notes*, New York 1836;

José Ferreira Borges, *Instituições de Medicina Forense*, Paris 1832;

Wilhelm Brauner, *Scopi, concezione e successo della codificazione nella monarchia asburgica*, in (a cura di) Frank Micolo, Giuseppina Baggio, Edoardo Fregoso, *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia. Atti del convegno (Parma, 14-15 dicembre 2007)*, Parma 2011;

Aníbal Bruno, *Diritto Penal*, Rio de Janeiro 1967;

Alberto Cadoppi, *Presentazione*, in *Il Codice penale per gli stati di Parma Piacenza e Guastalla (1820)*, V. 2 Casi, *Fonti e Studi per il Diritto Penale, Serie II le Fonti*, Padova 1991;

Alberto Cadoppi, *Il codice penale parmense del 1820*, in (a cura di) Sergio Vinciguerra, *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Padova 1999;

Alberto Cadoppi, *Il codice penale parmense del 1820*, in (a cura di) Id., *Materiali per un'introduzione allo studio del diritto penale comparato*, Padova 2001;

Alberto Cadoppi, *Alle radici del “modello italiano di codice”. La “moderazione relativa” del codice penale parmense del 1820*, in (a cura di) Frank Micolo, Giuseppina Baggio, Edoardo Fregoso, *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia. Atti del convegno (Parma, 14-15 dicembre 2007)*, Parma 2011;

Francesco Canofari, *Comentario sulla parte seconda del Codice per lo Regno delle Due Sicilie ossia sulle leggi penali di Francesco Canofari ... dedicato a sua maesta Ferdinando I*, Napoli 1819;

Gaetano Catalano e Corrado Pecorella, *Inventario ragionato dei manoscritti giuridici della Biblioteca Palatina di Parma*, in *Studi Parmensi* (1955);

Achille Cattanei nelle sue *Commemorazione di G. B. Niccolosi. Discorso inaugurale pronunziato il 5 novembre 1877 per la riapertura della R. Università di Parma*, Parma 1878;  
*Revista Argumentum – RA*, eISSN 2359-6889, Marília/SP, V. 20, N. 3, pp. 1.183-1.213, Set.-Dez. 2019. 1208

LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE  
COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E  
GUASTALLA DEL 1820

Adolphe Chauveau et Faustin Hélie *Théorie du Code pénal*, Bruxelles 1845;

*Codicis Iustiniani ex Repetita Praelectionis Libri novem priores, ex vetustissimis, et aliis  
quamplurimis recentioribus exemplaribus...*Lugduni 1560;

Pierre Armand Dalloz, *Dictionnaire général et raisonné de droit civil: répertoire de  
législation, de jurisprudence et de doctrine en matières civile, commerciale, criminelle,  
administrative, d'enregistrement, de timbre, de notariat*, Bruxelles 1850, III;

Arno Dal Ri Jr., *La storiografia giuridica brasiliana letta attraverso l'esperienza  
storiografica penale: Note per la consolidazione di una disciplina*, in (a cura di) Bernardo  
Sordi, *Storia e Diritto. Esperienze a confronto*, Milano 2013;

Hugues Doneau, *Opera omnia: commentariorum de jure civili*, Firenze 1840;

Andrea Fachinei, *Controversiae iuris: In Quibus Explicantur Omnia Fere Praecipua, Quae  
Inter Iurisconsultos controversa sunt .... Complectens Libros Tres*, Ingolstadii, 1595;

Teonesto Ferrarotti, *Commentario teorico-pratico de Codice penale per gli stati di S.M.  
Vittorio Emanuele II: colla comparazione dei codici penali di tutta la penisola italiana, del  
codice austriaco, del giure romano e del diritto penale francese*, Torino 1860;

Gaetano Filangieri, *La Scienza della Legislazione*, Venezia 1784;

Luciana Fregadolli, *Antecedentes Históricos do Código Criminal de 1830*, in *Akrópolis*, n°  
20/V (1997);

Edoardo Fregoso, *Dal diritto Ducale al Diritto Italiano*, in (a cura di) Nicola Antonetti e  
Giorgio Vecchio, *Storia di Parma, Da Maria Luigia al regno d'Italia*, Parma 2016;

Edoardo Fregoso, Voce: *Francesco Melegari*, in *Dizionario Biografico Italiani*, v. 73, Istituto  
della Enciclopedia Italiana, Roma 2009;

Edoardo Fregoso, Voce: *Francesco Melegari*, in (a cura di) Ennio Cortese, Italo Birocchi,  
Nicola Miletta, *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Bologna, 2013;

Edoardo Fregoso, *Le Raccolte Giurisprudenziali Parmensi*, in Fabio Merusi, Gian Claudio  
Spattini, Edoardo Fregoso, *Il contenzioso amministrativo di Maria Luigia. Giusto processo  
nel Ducato di Parma (1814-1865)*. Collana Studi e Testi dell'Istituto per la Scienza  
dell'Amministrazione Pubblica, v. 16, Milano 2013;

Francesco Freschi, *Manuale teorico-pratico di medicina legale...*, Milano 1846;

Wilhelm Theodor Fruehwald, *Manuale del Codice Penale Austriaco*, Venezia 1857;

LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE  
COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E  
GUASTALLA DEL 1820

[Gaetano Godi], *Trattato di Diritto Penale*, BPPr, Fondo Manoscritti, ms. 1503;

Robertino Ghiringhelli, *Idee, società ed istituzioni nel Ducato di Parma e Piacenza durante l'età illuministica*, Milano 1988;

Laurence Guignard, *La genèse de l'article 64 du code pénal*, in *Criminocorpus* [Rivista On Line], *Folie et justice de l'Antiquité à l'époque contemporaine*, consultato 25/IX/2019, <http://journals.openedition.org/criminocorpus/3215> ;

Johann Gottlieb Heinecke, *Elementa juris naturae et gentium, commoda auditoribus methodo adornata*, Geneva 1744;

António Manuel Hespanha, *A evolução da doutrina e do ensino do direito penal em Portugal, c. 1800-c. 1910*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* XXXVI, n° 1, Milano 2002;

António Manuel Hespanha, *Razoes de decidir na doutrina portuguesa e brasileira do século XIX*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXIX, Milano 2010;

Roberto Isotton, *Il progetto sostituito di codice penale per il Regno d'Italia di G.D. Romagnosi (1806). Prima trascrizione*, in “*Diritto Penale XXI secolo*”, 1/V (2006);

Giovan Battista Janelli, *Dizionario biografico dei parmigiani illustri*, Genova 1877;

Sebastian(o) Jenull, *Commentario Sul Codice E Sulla Processura Criminale Della Monarchia Austriaca Ossia Il Diritto Criminale Austriaco ... Prima Versione Italiana Dal Tedesco*, Milano 1816;

Roberto Lasagni, *Dizionario biografico dei parmigiani*, III, Parma 1999;

Henri Legrand du Saulle, *La folie devant les tribunaux*, Paris 1864;

Edward Livingstone, *Project of a New Penal Code for the State of Louisiana*, London 1826;

Ferdinando Maestri, *Scrittura a discolpa di Giuseppe Pescatori accusato di assassinio recitata dall'avvocato Ferdinando Maestri alla sezione criminale del Tribunale di Parma il 21 maggio 1831*, Parma 1831;

Felice da Mareto, *Bibliografia generale delle antiche provincie parmensi*, Parma 1973;

Aniceto Masferrer, *Tradition and foreign influences in 19th century Codification of Criminal law: dispelling the Myth of the pervasive French influence in Europe and Latin America*,

LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE  
COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E  
GUASTALLA DEL 1820

Francesco Mastroberti, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Napoli 2001;

Pascoal José de Melo Freire dos Reis, *Instituições Direito Criminal Português*, Coimbra 1815;

Pascoal José de Melo Freire dos Reis, *Ensaio do Código Criminal, a que mandou proceder a Rainha ... D. Maria I. composto por P. J. de Mello Freire que a sua Magestad...*, Lisboa 1823;

Francesco Melegari, *Decisioni del Supremo tribunale di revisione con note ed opuscoli relativi di Francesco Melegari uno de' consiglieri di esso tribunale: Dal 1. novembre 1823 al 1. novembre 1824*, Parma 1825;

Philippe Antoine Merlin, *Repertoire universel et raisonné de jurisprudence*, Paris 1812 III, Consig – Dom;

Philippe Antoine Merlin, *Repertoire Universel Et Raisonné De Jurisprudence*, Bruxelles 1826, XI;

Philippe Antoine Merlin, *Repertoire Universel Et Raisonné De Jurisprudence*, Bruxelles 1826, XV;

Karl Anton Mittermaier, *Die Strafgesetzgebung in ihrer Fortbildung*, Heidelberg 1841;

Benedict-Auguste Morel *Traité de la médecine légale des aliénés dans ses rapports avec la capacité civile et la responsabilité juridique des individus atteints de diverses affections*, Paris 1866;

Enzo Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano 1983;

Giovan Battista Niccolosi, *Decisioni del Tribunale supremo di revisione dopo il 1830, raccolte da G. B. Niccolosi*, Parma 1841;

Mario da Passano, *Alle origini della codificazione penale parmense: la riforma del 1819*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXV (1992);

Mario Da Passano, *La formazione del codice penale toscano*, in *Codice penale pel Gran Ducato di Toscana (1853)*, (rist. anast.), Padova 1995;

Mario da Passano, *La codification du droit pénal dans l'Italie républicaine et napoléonienne*, in (a cura di) Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vel *Révolution et justice pénale en Europe (1780-1830). Modèles français et traditions nationales*, Paris 1999

Mario da Passano, *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'impero*, Torino 2000;

Revista *Argumentum* – RA, eISSN 2359-6889, Marília/SP, V. 20, N. 3, pp. 1.183-1.213, Set.-Dez. 2019. 1211

LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE  
COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E  
GUASTALLA DEL 1820

Michele Pifferi, *The Roots of Italian Penal codification: Nation Building and the Claim for a peculiar Identity in criminal Law*, in *The Western Codification of Criminal Law: A Revision of the Myth of its Predominant French Influence*, V. 11 *Studies in the History of Law and Justice*, Cham 2018;

Ignacio Maria Poveda Velasco, Eduardo Tomasevicius Filho, *The 1830 Criminal Code of the Brazilian Empire and its originality*, in *The Western Codification of Criminal Law: A Revision of the Myth of its Predominant French Influence*, V. 11 *Studies in the History of Law and Justice*, Cham 2018;

Filippo Ranieri, *Kodifikation und Gesetzgebung des allgemeinen Privatrechts Italien*, in (a cura di) Helmut Coing, *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte*, III, 1 München 1982;

Jacques Frédéric Rauter, *Traité théorique et pratique du droit criminel français, ou cours de législation criminelle*, Paris 1836;

Maria Gigliola di Renzo Villata, *Diritto, codice civile e cultura giuridica a Parma nell'età di Maria Luigia*, in (a cura di) Frank Micolò, Giuseppina Baggio, Edoardo Fregoso, *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia. Atti del convegno (Parma, 14-15 dicembre 2007)*, Parma 2011;

Timoteo Riboli, *Discorsi sulla frenologia di Timoteo Riboli*, Parma 1840;

Giandomenico Romagnosi, in (a cura di) Alessandro de Giorgi, *Opere di G.D. Romagnosi*, Milano 184;

Pellegrino Rossi, *Traité de droit pénal*, Paris 1839;

Pellegrino Rossi, *Trattato di diritto penale per Pellegrino Rossi*, Napoli 1853;

*Recueil des lois composant le code civil, décrétées en l'an XI, et promulguées par le premier consul, avec les discours, rapports et opinions prononcés dans le cours de la discussion, tant au tribunal qu'au corps législatif*, Paris 1802, II, pt. 3;

Giunio Rizzelli, *Il furor di Elio Prisco: Macer 2 iud. publ. D. 1.18.14*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, Milano 2007;

Fortunato Rizzi, *I professori dell'Università di Parma*, Parma 1953;

François Sacase, *De la folie dans ses rapports avec la capacité civil*, in *Revue des revues de droit publiées à l'étranger: recueil trimestriel*, 14, Bruxelles 1851;

Revista *Argumentum* – RA, eISSN 2359-6889, Marília/SP, V. 20, N. 3, pp. 1.183-1.213, Set.-Dez. 2019. 1212

LA SEMINFERMITÀ MENTALE: UNA BREVE RICOGNIZIONE STORICA IN CHIAVE  
COMPARATA FONDATA SUL CODICE PENALE DEL DUCATO DI PARMA, PIACENZA E  
GUASTALLA DEL 1820

François Sacase, *De la folie considérée dans ses rapports avec la capacité civile*, Paris 1851;  
Lorenzo Sinisi, *Amministrazione della giustizia e raccolte di giurisprudenza a Parma nell'età  
di Maria Luigia*, in (a cura di) Frank Micolo, Giuseppina Baggio, Edoardo Fregoso, *Diritto,  
cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia. Atti del convegno (Parma, 14-15  
dicembre 2007)*, Parma 2011;

Alberto de Simoni, *Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentati*, Milano 1830<sup>4</sup>;  
Galdino Siqueira, *Tratado de Direito Penal*, Rio de Janeiro 1947;  
Jean Bapiste Sirey, *Code d'instruction criminelle annote: des dispositions et décisions de la  
législation et de la jurisprudence*, Paris 1817;  
Henry John Stephen, *Summary of the Criminal Law*, Philadelphia 1840;  
Pal Szlemenics, *Elementa juris Hungarici judiciarii criminalis*, Posonii 1833<sup>3</sup>;

Elio Tavilla, *Il diritto penale nel ducato di Modena. Il codice criminale del 1855: premesse,  
modelli, problemi*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica, Rivista fondata da  
Giovanni Tarello*, 2 (2007);

Stefano Vinci, *An Autonomous path for the Italian Penal Code of 1889: The first constructing  
process and the first case law application* in *The Western Codification of Criminal Law: A  
Revision of the Myth of its Predominant French Influence*, V. 11 *Studies in the History of Law  
and Justice*, Cham 2018;

Vinciguerra Sergio, *I codici penali sardo-piemontesi del 1838 e del 1859*, in (a cura di) Sergio  
Vinciguerra, *I codici preunitari e il Codice Zanardelli: diritto penale dell'Ottocento*, Padova  
1999.